TORNATA DEL 26 GIUGNO 1852

PRESIDENZA DELL'AVVOCATO GASPARE BENSO VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Relazione sul progetto di legge per una convenzione tra i delegati del Consiglio provinciale di Cuneo e la ditta Ignazio Casana relativa alla ferrovia di Cuneo — Relazione sul progetto di legge per la spesa occorrente alla demolizione dell'avancorpo del palazzo ducale di Genova — Atti diversi — Elezione della Commissione pel bilancio del* 1853 *— Discussione generale del progetto di legge sul contratto civile del matrimonio — Osservazioni dei deputati Deforesta e Galvagno — Discorsi in opposizione dei deputati Pernigotti, Angius e Despine — Discorsi in favore dei deputati Turcotti, Asproni e Brofferio.*

La seduta è aperta alle ore 1 3|4 pomeridiane.

CAVALLINI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZARE UN PRESTITO A CARICO DELLA PROVINCIA DI CUNEO PER CONCORSO IN QUELLA STRADA FERRATA.

ASTENGO, *relatore*. Ho l'onore di deporre sul banco della Presidenza la relazione della Commissione incaricata di esaminare la convenzione tra i delegati del Consiglio provinciale di Cuneo e la ditta Ignazio Casana relativamente alla ferrovia per Cuneo. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 918.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA DEMOLIZIONE DELL'AVANCORPO DEL PALAZZO DUCALE DI GENOVA.

ELENA, *relatore*. Ho l'onore di presentare la relazione sul progetto di legge per la spesa occorrente alla demolizione dell'avancorpo del palazzo ducale di Genova. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 915.)

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il signor architetto Francesco Farinelli fa omaggio alla Camera di 200 esemplari di un suo scritto intorno alla località più opportuna per lo scalo della ferrovia da Novara a Torino.

La Camera essendo in numero, sottopongo alla sua approvazione il processo verbale della tornata precedente.

(La Camera approva.)

NOMINA DELLA COMMISSIONE PEL BILANCIO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la nomina della Commissione pel bilancio. Secondo i precedenti, avverto che essa debbe comporsi di 28 membri. Invito quindi i signori deputati a voler deporre nell'urna una scheda portante inscritti ventotto nomi.

(Si procede alla votazione per ischede, e quindi alla verificazione del loro numero.

Le schede sono in numero di 124. Si procede all'estrazione a sorte di nove scrutatori per lo spoglio delle schede.

Risultano estratti a sorte come scrutatori i seguenti deputati:

Demaria — Sanna-Sanna — Moffa di Lisio — Cossato — Alberti — Pernigotti — Gallina — Berghini — Airenti.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUL CONTRATTO CIVILE DI MATRIMONIO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge sul contratto civile di matrimonio. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 874.)

La parola è al deputato Deforesta. (*Segni d'attenzione*)

DEFORESTA. Come membro della minoranza della Commissione, ed essendo stato al Ministero dopo la legge del 15 aprile 1850, io debbo al mio paese, debbo alla Camera, debbo alla propria mia dignità, di dare anzitutto alcune spiegazioni sui miei atti e sulla mia opinione intorno alla legge su cui si è aperta la discussione.

Io debbo sdebitare il Governo e me stesso, per la parte che posso avervi preso, dei rimproveri, o quanto meno dei dubbi che egli abbia volontariamente procrastinato la presentazione del progetto di questa legge. Io debbo poi sviluppare i motivi delle opinioni che ho sostenuto nel seno della Commissione, già accennati in termini molto cortesi dall'onorevole signor relatore.

Appena fui incaricato del portafoglio degli affari ecclesiastici e di grazia e giustizia, la mia preoccupazione fu il progetto di legge sul matrimonio e sullo stato civile.

Era a mia conoscenza che una Commissione composta di magistrati e professori eminenti per virtù e per dottrina era stata nominata subito dopo la legge del 15 aprile 1850 per elaborare quel progetto di legge. Chiesi pertanto subito in quale stato si trovassero i lavori di quella Commissione, e seppi che, dopo la sua nomina, la medesima aveva assiduamente lavorato a quell'importante argomento; che era d'accordo sulle basi principali e sulle varie disposizioni che dovevano concretare il sistema stato adottato; che però la redazione non era ancora terminata. Sollecitai pertanto questa redazione, ed avendo dovuto partire per Nizza, scrissi di colà varie lettere per reiterare le stesse sollecitazioni, pregando che si trovasse modo che al mio ritorno il progetto potesse venirmi consegnato. Le mie preghiere vennero esaudite; al mio ritorno mi fu rimesso il progetto della Commissione. Io lo esaminai attentamente; mi feci rimettere i verbali delle sedute della Commissione, che a lode e giustificazione di lei debbo dire che trovai numerosissimi, forse fino al numero di 100, redatti con somma accuratezza e precisione, contenenti forse un migliaio di fogli. Vidi che la Commissione aveva esaminati tutti i sistemi; che aveva accuratamente discusse tutte le questioni, e che, dopo le più erudite e le più profonde osservazioni la maggioranza della Commissione aveva deliberato di adottare il sistema francese, cioè della separazione del vincolo religioso dal contratto civile, introducendovi non poche modificazioni, colle quali la legge francese veniva di molto migliorata. Seppi eziandio che il Ministero aveva stimato di consultare tutti i magistrati, e tutti gli avvocati generali dello Stato. Mi feci rimettere tutti i loro pareri, li esaminai e vidi che le opinioni erano diverse: gli uni propendevano per il sistema francese, gli altri preferivano invece il così detto sistema italiano, che consiste in che lo Stato determina gli impedimenti, vale a dire le condizioni richieste per poter comtrarre il matrimonio, la Chiesa celebra o, dirò meglio, il matrimonio si celebra dinanzi alla Chiesa, e lo Stato ne conserva la prova per mezzo della registrazione.

Io avrei voluto conciliare le diverse opinioni, calmare le apprensioni religiose, sempre rispettabili, tutelare nel tempo stesso l'indipendenza del potere civile, ed il rispetto dovuto al sentimento religioso, e le antiche tradizioni, da cui avrei desiderato scostarmi il meno possibile; esaminai pertanto profondamente, e lungamente meditai i diversi sistemi, consultai le varie legislazioni; esaminai tutte le questioni, e dal punto di vista religioso, da buon cattolico, come mi glorio di essere, e da quello dell'indipendenza del potere civile, e dell'obbligo dello Stato verso i cittadini, come era dovere di leale ministro, e dopo le più profonde (mi si conceda di dirlo), dopo le più profonde e le più coscienziose meditazioni, ebbi a convincermi che era impossibile di fare una buona legge sul matrimonio senza partire dal principio della separazione del vincolo religioso dal contratto civile, ed applicarne quindi schiettamente e logicamente le conseguenze nelle varie disposizioni che dovevano concretare il sistema medesimo.

Presi allora il progetto della Commissione, ne adottai nello insieme le basi, giacchè, debbo dirlo, questo progetto era commendevole sotto tutti i rapporti e pel sistema adottato, e per lo sviluppo che vi si era dato, vi feci alcune modificazioni colle quali io credo d'averlo anche migliorato, massime per maggiormente proteggere il sentimento religioso e nel tempo stesso la libertà di coscienza degli sposi.

Il mio lavoro era interamente terminato e deliberato prima della riapertura del Parlamento, in principio del mese di novembre dell'anno scorso; ma siccome pensavasi allora che quella Sessione non avrebbe durato oltre un mese e mezzo, nel qual tempo speravasi che potessero essere votati i bilanci, io non ravvisai conveniente di presentare una legge così importante nello scorcio di quella Sessione, e preferii aspettare a presentarla al principio della Sessione allora prossima, onde potesse discutersi in faccia alla nazione e in faccia all'Europa con tutta quella maturità di consiglio, con tutta quella ponderatezza che era necessaria, ed acciocchè tutte le opinioni potessero prodursi ed essere con la maggiore latitudine possibile discusse.

Fu pertanto deciso che il progetto sarebbe presentato nelle prime tornate dell'attuale Sessione.

Disgraziatamente la Sessione scorsa, che pensavasi avrebbe terminato in un mese e mezzo circa, andò prolungandosi di settimana in settimana, di giorno in giorno sino al principio del mese di marzo di quest'anno.

Frattanto io mi ritirai dal Ministero.

VALERIO. Perchè?

DEFORESTA. Era senza dubbio diritto, anzi dovere del mio successore di rivedere quel progetto, di esaminarlo e di modificarlo o di abbandonarlo anche intieramente se non lo ravvisava conforme alle sue idee; giacchè egli doveva assumerne la responsabilità.

Si è appunto ciò che ha fatto, compilando il progetto che vi ha presentato l'onorevole guardasigilli attuale, con alcune leggere modificazioni accennateci da un giornale della capitale, di cui in questi ultimi giorni ci veniva distribuito l'estratto.

Or ben vede la Camera che, nè da parte del Governo, nè da parte della Commissione, nè da parte dei quattro guardasigilli che si sono succeduti dopo la legge 15 aprile 1850, vi fu mai, nè negligenza, nè volontà di procrastinare la presentazione di questa legge.

Debbo aggiungere che, nell'osservare che non aveva creduto conveniente di presentare una legge di tanta importanza nello scorcio della scorsa Sessione, non ho inteso muovere alcuna censura sull'operato dell'attuale signor guardasigilli, anzi mi affretto a dichiarare che, se io mi fossi trovato nelle circostanze in cui egli stesso si trovava, avrei fatto precisamente la medesima cosa. La legge era stata promessa per questa Sessione dal Re nel discorso della Corona, e la parola del Re, di quel Re che personifica in lui la lealtà e la inviolabilità delle promesse, non poteva, non doveva fallire; non eravi quindi altro mezzo che, o presentarla in questo momento, alla vigilia possiam dire della proroga, o aspettare a presentarla alla riapertura del Parlamento in ottobre o novembre prossimo; il primo partito era il migliore, e il più prudente in primo luogo perchè con ciò si facevano cessare gli avventati sospetti di studiata procrastinazione e le censure, durante la proroga del Parlamento; in secondo luogo perchè si faceva facoltà alla Camera di discutere e votare fin d'ora la legge se ne aveva il tempo e il desiderio.

Vengo ora ai motivi pei quali nel seno della Commissione io ho sostenuto che non fosse il caso di adottare le conclusioni che la Camera ha veduto nella relazione.

Io diceva: è fatto notorio, che tanto negli uffizi quanto nella Commissione non vi è forse nemmeno uno il quale non abbia riconosciuto, che sebbene il progetto presentato dal Ministero contenga cose buone, e sia stato fatto colle migliori intenzioni, però è sommamente imperfetto, e tale che esige molte modificazioni, molte correzioni alle mende che vi si riscontrano e nel sistema e nell'insieme delle disposizioni, e perfino anche nella redazione. Noi quindi non pos-

siamo fare a meno, proseguiva dicendo, di studiarlo ponderatamente; dobbiamo metterci d'accordo pelle variazioni che crediamo debbano essergli fatte; se ne avremo ancora il tempo, presenteremo la nostra relazione alla Camera, onde la legge possa essere discussa prima che il Parlamento sia prorogato; e qualora non vi sia tempo sufficiente, potremo incaricare il relatore di concretare, pendenti le vacanze, le idee che saranno state deliberate dalla Commissione, e preparare la sua relazione.

Io poi diceva che non credeva la legge accettabile senza che sia modificata: 1° perchè a me non sembra abbastanza schietta, mentre, intanto che essa dichiara di proteggere l'indipendenza del potere civile ed il precetto religioso, pare che non faccia abbastanza nè in un caso nè nell'altro; 2° perchè non sembrami logica, poichè nell'articolo primo si pone per principio che in quanto ai suoi effetti civili il matrimonio è un contratto, nell'articolo 20 si considera come un sacramento, nell'articolo 21 si torna a considerare come contratto civile, negli articoli 24 e 44 non si tiene forse abbastanza conto nè di una cosa nè dell'altra, e si dà forza nè al sacramento, nè al contratto, ma unicamente alla prova del contratto medesimo, ossia alla registrazione; 3° perchè credo che questo progetto sia vizioso per ciò che ommette e più ancora per ciò che prescrive; 4° finalmente, perchè a me sembra che gli articoli 1, 20, 21, 24 e 44, pugnino fra di loro, e guastino siffattamente il sistema, che è mia profonda convinzione che, se adottassimo questa legge senza essenzialmente modificarla, faremmo alla nazione il più funesto dono che possa immaginarsi. La maggioranza della Commissione deliberò altrimenti dicendo, che il meglio è per lo più il nemico del bene; « che è incontestabile, che il progetto di legge, anche tal quale è presentato dal Ministero, contenga qualche poco di bene; che proclama, almeno in teoria, due grandi principii: la separazione del vincolo religioso dal contratto civile, la giurisdizione secolare nelle questioni matrimoniali. » Queste osservazioni non valsero a capacitarmi, e farmi recedere dalla mia opinione, benchè mi fosse assai doloroso il vedermi quasi solo nella Commissione, ridotta essendo la minoranza a due soli voti.

Io confesso che sovente il meglio è nemico del bene; noi però non siamo in questa condizione, ma bensì in quella di accettare un male unicamente per anticipare di alcuni mesi un bene non compiuto e di lieve momento.

Del rimanente io diceva che, approvando una legge, che pressochè per unanime consenso degli uffici, della Commissione e della Camera è riconosciuta non perfetta, senza che sia purgata dalle gravissime mende che contiene, noi potremmo eccitare un' altra parte del Parlamento a rigettarla, ed avremmo in tal guisa la risponsabilità della sua reiezione in faccia alla nazione. Aggiungeva ancora che, accettando la legge tale quale è, noi la screditiamo prima che sia approvata, e le togliamo quel rispetto e quella forza morale, cotanto necessaria per l'esecuzione della legge, massime nei primi momenti, ed allorchè s'introduce un mutamento così radicale in una materia tanto delicata ed importante.

Comunque sia, io non farò alcuna proposta sino a tanto che siasi decisa questa questione preliminare. Io non credo di poterla fare nè come commissario, nè come deputato. Come commissario, membro della minoranza, non credo di poter fare una proposta contraria alle deliberazioni della maggioranza; come deputato, non stimo di poter fare ciò che non mi si addice come commissario. Se su questo punto preliminare si faranno proposizioni in conformità dell' opinione che ho espressa, io voterò secondo i dettami della mia coscienza; ad ogni modo, io sarò il primo a rispettare la deliberazione che sarà per prendersi dalla Camera, e, qualunque essa sia, sarò sempre lieto di potere dire: ho fatto il mio dovere. (Bravo! *a destra*)

GALVAGNO. Signori, dopo la relazione così precisa ed esatta che vi fece il deputato Deforesta delle fasi che subirono i diversi progetti di legge sul contratto civile di matrimonio, io non potrò estendermi gran fatto in ciò che mi appartiene, poichè non farei in gran parte che ripetere le stesse cose. Solamente dirò che quando io venni definitivamente al Ministero di grazia e giustizia, mi occupai tosto di questo progetto di legge, ed esaminando i lavori della Commissione governativa, vi trovai che, sebbene essa si fosse determinata per il sistema francese, qualche modificazione vi era tuttavia stata introdotta, osservai che il mio immediato predecessore aveva creduto dopo quelle lunghe e profonde meditazioni, delle quali vi ha giustamente trattenuto, che altre modificazioni erano ancora da farsi. Io pensai quindi che colle modificazioni che lo stesso mio predecessore erasi proposto di fare al sistema francese, noi non avremmo avuto nè questo sistema nè un altro. In tale condizione di cose, io mi feci uno scrupoloso dovere di studiare attentamente la vigente legislazione; ed attenendomi a quel precetto, che con senno ha citato il relatore della Commissione nella sua relazione, cioè che non basta la forza legislativa per la buona esecuzione delle leggi, ma si esige eziandio la forza morale, mi determinai a credere che quello sarebbe stato il miglior progetto di legge, il quale, ponendo il potere civile in quella indipendenza che gli appartiene, si scostasse il meno possibile dal vigente Codice civile. Egli è adunque il Codice che dee servire di base a questo progetto; e qui non si adonterà il mio successore, se credo di dover dichiarare alla Camera che veramente, quantunque egli abbia accennato il progetto da lui presentato essere il mio, esso contiene alcune modificazioni, le quali, comunque non portino una variazione all'intiero sistema, sono tuttavia tali che fecero, secondo me, scomparire il concetto di tutto il sistema da me proposto, poichè in poche parti esso si riferisce al Codice civile. Vi ha di più che questo concetto, ch' io mi proponeva di esprimere nella relazione quando fosse toccato a me l'onore di presentarvi questo progetto di legge, questo concetto io l'avrei, dico, espresso nella relazione, ed analizzando la legge vi avrei dimostrato che esso appunto è quello che concilia le disposizioni dell'attuale vigente legislazione coll'interesse dell'autorità, dell' indipendenza del potere civile, e con ciò che aspettano dalla vostra saviezza i popoli devoti alla religione cattolica.

Se non che il deputato Deforesta vi espose i motivi per cui egli crede che questa legge debba essere sottoposta a maggiori e più profondi studi, ed in ciò io gli stendo la mano e sono perfettamente con lui d'accordo, poichè non è, a mio avviso, troppo conveniente che in un affare di tanta importanza, in un affare di tanta delicatezza in cui il paese tanto aspetta da noi, dopo così lunghi lavori d'una Commissione, dopo le meditazioni di più ministri che si succedettero nel reggimento di quel dicastero, una relazione improvvisa venga a dirvi: la legge non è buona, la legge è difettosa, ma vi proponiamo d'accettarla. E di più non solo non si propongono emendamenti, non solo non si propongono variazioni radicali al sistema, ma non siasi nemmeno procurata una seconda edizione, chè almeno sarebbero scomparsi gli errori di stampa che contiene la prima. (*Ilarità*)

Dichiaro quindi di essere disposto ad accettare qualunque

proposta che tenda a fare dichiarare che questa legge ha d'uopo di maggiori studi, di profonde meditazioni, onde essa riesca degna di noi, degna del paese e delle vostre deliberazioni.

Io farò ancora alcune osservazioni per rispondere al deputato Deforesta nella parte in cui egli accusa il sistema del progetto, che il guardasigilli ha detto mio, di non essere nè l'una nè l'altra delle due cose che potrebbero essere in un progetto di questa materia. Egli dice cioè che nell'articolo primo il matrimonio è un contratto civile, che nell'articolo 20, esso diventa un sacramento, e che nell'articolo 24 non è più nè l'una cosa nè l'altra. (*Ilarità*) Permetta il deputato Deforesta che io gli risponda, che l'articolo 20 attuale si riferisce all'articolo 102 del Codice civile; ed io non credo che egli voglia ammettere che il legislatore autore del Codice civile abbia commessa l'assurdità, quando scriveva l'articolo 102, di riferirsi ad un sacramento.

L'articolo 102 non fa altro in sostanza che appropriare all'autorità civile la forma adottata dalla Chiesa cattolica; ma ciò vuole egli dire che l'autore del Codice intendesse che vi fosse solo matrimonio quando fosse ben provato che dall'adempimento della forma fosse sortito un sacramento? Io non divido questa opinione. Io reputo che l'articolo 102 non sia che l'approvazione dell'autorità civile delle forme volute dalla Chiesa cattolica, ed in questo senso io dico che, se per celebrare il contratto di matrimonio, da tutti i popoli, in tutti i tempi si è creduto necessaria una maggior solennità; se per questa maggior solennità, anche là dove il contratto civile è separato dal contratto religioso, non si confuse questo contratto cogli altri contratti, non si commise la recepzione ai notai come avviene degli altri contratti, ma si volle che fosse il capo del municipio quasi a testimonianza dell'importanza e della solennità che deve avere questo contratto, non vedo perchè in uno Stato che s'intitola cattolico, in cui la religione cattolica è religione dello Stato, io non so, dico, vedere il perchè l'autorità civile non possa appropriarsi queste forme, e non possa commettere la recepzione del contratto al parroco, dichiarando così ancora più solennemente l'importanza del contratto medesimo, quando esso va connesso strettamente col principio religioso. Ma appunto perchè l'ammissione di quelle forme porterebbe una diversità di giurisdizione, egli è per ciò, che la prova del contratto di matrimonio nell'articolo 24 è dichiarata in conformità sempre delle premesse nell'articolo primo, ove è detto che si tratta di un contratto civile, e l'articolo 25 dispone che la registrazione può far prova della sua regolare celebrazione. E per gli stessi motivi l'esecuzione di questa legge è interamente affidata ai tribunali ordinari.

Io stimo pertanto che male a proposito si accusi questo progetto di essere in contraddizione. Se non che due altre accuse ed essenzialissime gli furono mosse dal relatore della Commissione e così dalla Commissione stessa. E veramente sarebbe pur grave che in un progetto così importante, in cui si rinnova la dichiarazione che il matrimonio è indissolubile, si fosse ommesso di annoverare fra gli impedimenti l'esistenza di un primo matrimonio; ma questo difetto non s'imputi al mio progetto, ma s'imputi alle variazioni che vennero fatte, poichè nell'articolo 4 del mio progetto stava scritto che tutti gli impedimenti erano stabiliti negli articoli 172 e 173 del Codice civile: ora nel paragrafo 1° dell'articolo 172 sta appunto scritto che sono esclusi da ogni beneficio di legittimazione: « 1° i figli nati da persone di cui una soltanto fosse al tempo del concepimento legata in matrimonio con altra persona. »

Se adunque si fosse adottata la redazione di quell'articolo contenente tutti gli impedimenti quali io li aveva posti, questo non si sarebbe potuto rimproverare al progetto. Ma se ne rimprovera un secondo il quale è ugualmente grave, ed è che la legge non provvede per i matrimoni putativi, cioè per i matrimoni (che sono contemplati nel mio progetto) che si credono validi in buona fede, e che producono certi effetti e relativamente ai coniugi e relativamente alla prole. Ma se si fosse tampoco accennato in un modo qualunque che questo progetto era conforme al Codice civile, si sarebbe veduto che neanche questo difetto se gli può attribuire, poichè il Codice civile provvede per gli effetti di questi matrimoni negli articoli 115 e 162. In altri termini il progetto della Commissione, come il progetto che intendeva presentare il mio immediato predecessore conchiudeva con un articolo il quale, non so a quanti articoli, ma a molti articoli sicuramente derogava del Codice civile. Il mio progetto è costrutto in modo che non fa che derogare a 2 o 3 articoli, la quale deroga rimane indispensabile per poco che si voglia toccare all'attuale legislazione.

Ecco quale fu il concetto del mio sistema: o buono o cattivo ora io ve l'ho spiegato. Se non sarà adottata una proposizione la quale proroghi ogni deliberazione a questo riguardo, mi riservo nei relativi articoli di proporre quegli emendamenti che crederò opportuni. Intanto credo di aver alla meglio giustificato il mio intento, e penso che, se non si riputava perfetto quello della Commissione, se non era certamente perfetto quello del mio predecessore, sarà pure imperfettissimo il mio, ma per imperfettissimo che sia, egli merita di essere studiato, e certamente ho diritto di domandare alla Camera che sia esaminato, ed ove d'uopo corretto.

DEFORESTA. Domando la parola per un fatto personale.

L'onorevole deputato Galvagno diceva che quando io ho lasciato il Ministero mi proponeva di fare ancora altre modificazioni al progetto della Commissione, che era il sistema francese con qualche modificazione. Questo è un errore. Io non aveva più alcun' altra modificazione a fare, perchè, come ho avuto l'onore di dichiarare alla Camera, il mio progetto era interamente ultimato e deliberato prima del principio del mese di novembre.

GALVAGNO. Domando la parola per una semplice spiegazione.

Io ho voluto dire che egli aveva modificato il progetto della Commissione e che io ho creduto di modificare il suo.

PRESIDENTE. Il deputato Pernigotti ha la parola.

PERNIGOTTI. La relazione del progetto ministeriale sul contratto civile del matrimonio, che la vostra Commissione vi ha presentato, a me parve, o signori, d'un genere nuovo affatto. Essa ci dice francamente sulle prime, che un tale argomento potrebbe essere sottoposto *con sommo vantaggio a lunghe e serie meditazioni*, alle quali crede bene rinunziare *per le speciali circostanze in cui versiamo*, e poi discorre delle principali disposizioni di questa legge, e non è a dirsi quante accenni mende ritrovate nella medesima, quante e quali variazioni da introdursi. E dopo tali premesse, ella vi propone l'approvazione di questo progetto tal quale è stato presentato dal signor ministro guardasigilli: « e ciò per far pago senza ulteriore dilazione un voto della nazione tenuto troppo lungamente in sospeso e di compiere ad un impegno solennemente preso dai tre poteri dello Stato. »

Io ho sempre desiderato, o signori, che quando si fa parlare la nazione, la si faccia parlare da buon senno. Ora, chi direbbe mai che la nazione, rinunziando ai vantaggi di più lunghe meditazioni, desideri venga sancita dai tre poteri una legge come è questa, la quale per bocca stessa del relatore

è piena di mende e di lacune, e che a mio avviso non è scritta per certo nel senso cattolico, non è logica, e può trarre dietro a sè gravissimi inconvenienti? Voi terrete, son certo, o signori, in miglior conto il senno del nostro paese; e perciò esaminerete imparzialmente se il progetto in questione non sia proprio tale e quale ve l'ho descritto, e se meriti perciò di essere accolto.

Prima di tutto io vi dirò che ritengo per fermo non esservi pel cattolico che un solo matrimonio, e questo essenzialmente sacramento; non darsi sacramento senza il consenso e l'autorità della Chiesa; ogni altra unione tra uomo e donna cattolici essere dalla Chiesa riprovata, nè potersi dire senza anatema che le cause matrimoniali non spettino ai giudici ecclesiastici. (*Mormorio*)

Premesse queste mie invariabili convinzioni, sulle quali non intendo disputare menomamente, perchè non sarebbe nè il luogo, nè il tempo di questioni teologiche, io pongo la questione nei seguenti termini. È utile e conveniente cosa per un Governo qualunque il provvedere « a che l'atto più solenne della vita, l'atto che dà essere alla famiglia venga consacrato dalla religione? » L'onorevole ministro protesta nelle parole di presentazione della legge, « che egli rende colla medesima omaggio a questo principio profondamente scolpito nella coscienza dei popoli. » Anche quando, o signor ministro, noi partissimo da principii ben diversi, io son ben lieto che consentiamo in questa massima stessa; ed ove sieno le vostre parole sincere, e il vostro progetto vi corrisponda, penso che concordare anche dovremo nelle conseguenze.

Veramente, dopo una tale protesta, fa stupore il non riscontrare in tutta la legge farsi cenno della consacrazione di quest'atto. Con tutto questo però io sarei pago abbastanza delle parole dell'articolo 20, che dichiara « star fermo in quanto alla celebrazione del matrimonio, il disposto degli articoli 108 e 150 del Codice civile; » quali articoli dispongono che il matrimonio dei cattolici venga celebrato giusta le regole e colle solennità prescritte dalla Chiesa (e qui dirò al deputato Galvagno che il Codice volle proprio con questa parola indicare il sacramento). Se non che nell'articolo 21 veggo con meraviglia da voi distrutto il disposto dell'articolo precedente; dacchè i cattolici, che per qualunque siasi causa non abbiano potuto celebrare quell'atto nanti la Chiesa, voi li ammettete a fare solenne dichiarazione del loro matrimonio nanti il giudice di mandamento.

Perdonate, o signor ministro, se io vi dico che non è sincera la vostra protesta, e che meno sincera è la legge che presentaste. Voi coll'articolo 21 non solo distruggete l'atto di ossequio alla Chiesa che contenevasi nel precedente, ma vi dichiarate pronto a far celebrare voi stesso quest'atto in onta del suo rifiuto, innalzando dei giudici a riparatori di quanto essa rapporto ai matrimoni fosse per decidere. Nè vi è scusa il dire che il paese è profondamente cattolico, che questi matrimoni non si celebreranno quasi mai. Lo so che il paese è cattolico, e che saranno rarissimi questi esempi d'irreligione; ma non è per questo che la vostra legge non tenti d'adescarneli coll'arbitraria soppressione di alcuni impedimenti dalla Chiesa prescritti, tristo esempio pei vostri governati, alla cui pietà soltanto dovrassi se, non valendosene, per buona ventura faranno che questa legge diventi inutile

So che mi opporrete, nella proposizione delle leggi volersi considerare i cittadini sotto l'aspetto del vincolo civile, astrazione fatta dal vincolo religioso. Io però, senza entrare a discutere questo principio, vi rispondo che non avete fatta astrazione nella vostra legge dal vincolo religioso riconosciuto coll'articolo 20, e lo avete disconosciuto nel susseguente articolo. Si potrebbe dire, e con ragione, che questa legge vuol essere cattolica per metà; e voi dietro queste verità potrete sostenere che sincera sia la legge da voi proposta e sincero l'omaggio che voi prestate al principio della conservazione del matrimonio? Schiettamente vi aprirò la verità che credo.

Con questa legge si è voluto mettere il piede in una strada da qualche tempo disconosciuta, e lo si volle nascondere, perchè non ben certi se questa convenga, e se poi si avrà il coraggio di proseguire. Si volle forse quasi come segnare una linea, un confine tra la Chiesa e lo Stato, ma nessuno fu oso dirlo apertamente, perchè vi ha troppa necessità della morale e della religione, perchè non si saprebbe bene se, venendo sancita questa legge, si sarebbe disposti a rispettare questa linea stessa e questo confine.

Signori, quando il sacerdote venisse chiamato negli ultimi momenti d'un marito da voi soltanto impalmato, a confortarlo coi soccorsi della religione, con accanto al letto una donna che non riconoscerebbe per certo allora come sua moglie, e non potrebbe per impedimenti della Chiesa venire dal sacerdote ad esso congiunta (*Rumori*), vi persuadereste allora che la religione cattolica ha dei punti tali di contatto col benessere della società, che credo sieno finora sfuggiti a tutte le politiche analisi.

La Chiesa cattolica non ricusa l'appoggio dei Governi, ma sta anche senza il loro protettorato, tanto più che alcune volte fu sincero, come sincera è questa legge. Egli è però un vero scherno il farsene belli è menarne vanto, mentre si lascia la stessa senza appoggio, e le si creano anzi ostacoli in punti così importanti di sua disciplina.

Voi rendete omaggio al principio che richiede la consecrazione di quest'atto solenne della vita, ed intanto con questa legge create de' nuovi impedimenti nell'età e nel consenso dei parenti, e negate in conseguenza di riconoscere per queste cause dei matrimoni consecrati da quella religione stessa che protestate di ossequiare? La religione però su questi punti si è pronunciata con più maturo consiglio in conformità della natura del matrimonio, ed è partita da più alti principii. Essa nel fissare l'età l'ha determinata in conformità del generale sviluppo dell'umana natura, ammettendo ogni ragionevole eccezione richiesta o dalla precoce malizia o dal clima, ed ha precluso per tal modo ogni pretesto alla dissolutezza della gioventù nello sviluppo della prima età. Essa non richiede poi tutto all'improvviso nei figli l'ubbidienza ai genitori; li educa invece a questo precetto fino dai più teneri anni, ed allora soltanto ed in que' casi li scioglie, nei quali il padre obbliando il proprio dovere perda il diritto d'essere obbedito.

Potete ora argomentare, o signori, quale logica in sè racchiuda questo progetto, cui il ministro non ha voluto usurparne il merito all'autore qualunque egli sia. Senza scendere a minuti dettagli, noterò così di passaggio come in sulle prime si dica e si stabilisca che il matrimonio dispone sulle qualità e condizioni di chi lo contrae, e sulla sua validità per gli effetti civili; mentre è chiaro che, logicamente parlando, sarebbe in ogni caso la legge che dispone. Come poco dopo si dica che, per essere iscritti nei registri dello stato civile sia necessario che il matrimonio sia stato registrato nella forma prescritta dalla presente legge. (*Si ride*) Voi troverete pure come in forza della presente non si potrebbe veramente dire proibita lo poligamia.

Voi noterete certamente come non essendo per questa legge vietato il grado tra lo zio e la nipote, ma notate sol-

tanto le persone, rimarrebbe quasi dubbio che la zia ed il nipote si possano congiungere in matrimonio. (*Risa*) Io sono persuaso essere questi errori puramente materiali, figli d'inavvertenza o di svista; ho creduto però bene notarli, perchè di qualche gravità; che se la vostra Commissione s'indusse a passarvi sopra, accettando la legge tale e qual è, con maggior ragione mi limito ad accennarli appena, io che tutta intiera tale e qual è la respingo.

In questa legge, voi, o signor ministro, dichiarate che il vincolo del matrimonio legalmente valido non si scioglie che per la morte di uno dei coniugi, ed io applaudisco a questa disposizione della legge. Essa fu scolpita nel cuore dell'uomo dall'Autore supremo, e fu confermata dal divin Maestro. Se voi però togliete al matrimonio tutto ciò che v'ha di sacro, se ne isterilite a così dire gli affetti più puri, e se lo riducete alla vile e gretta forma di un contratto (*Rumori di disapprovazione*), è d'uopo, per essere logici, che proclamiate ben anco il divorzio che disordina le famiglie col turbare le successioni, snatura gli affetti paterni corrompendone il cuore, e trasforma il matrimonio in una prostituzione civile. Il perchè senza la religione l'indissolubilità del matrimonio può diventare in certi casi un nodo pesante. È soltanto la religione che può rendere soave questo legame, sino a che morte lo sciolga, e può mantenere la pace tra gli sposi, a fronte delle infermità e della sventura.

Il divino Legislatore instituiva due sacramenti a partire, quasi dissi, la società in due classi, l'ordine e il matrimonio. Or bene voi in questa legge avete riconosciuto e rispettato il primo in tutti i suoi effetti, ed io ve ne do lode; ma e perchè non avete egualmente nelle sue condizioni e nelle sue conseguenze rispettato il secondo?

Non basta; voi foste ossequioso alla religione conservando come impedimento il vincolo del voto solenne anche nel frate converso; ed in ciò vi tributo encomio. Ma e perchè non del pari riteneste gl'impedimenti tutti di consanguineità e di affinità?

Aggiungerò ancora che, disconoscendo col vostro progetto molti vincoli d'affinità e consanguineità come impedimenti, distruggete quella ripugnanza all'unione matrimoniale tra parenti, ripugnanza troppo salutare e necessaria in quei ristretti abituri, ove numerose famiglie sono costrette a vivere insieme notte e giorno nel luogo stesso. Ed ove poco vi deste cruccio di questa ragione morale, io ripeterò che non vi trovo logici e coerenti a voi stessi, da che, mentre desiderate una piuttosto equa ripartizione delle fortune, siete poi sconoscenti ad una legge che mira nel tempo stesso a scompartire la proprietà, ed a togliere che col lungo andare i beni dello Stato non ristagnino nelle mani di pochi.

La Chiesa dichiara sciolto il matrimonio rato e non consumato a causa della professione religiosa; ma voi che vi mostrate così indulgenti negli altri impedimenti, ritenete o no nella stessa fattispecie i vostri coniugi ancora legati?

Si lusinghi pure la vostra Commissione del bene reale che sarà per produrre l'attuazione di questo progetto nel paese; si conforti pure la stessa sull'esempio di Solone che dichiarava di aver dato agli Ateniesi, se non la migliore delle legislazioni, quella almeno che era più adatta alle circostanze dei tempi. Io penso che se quel Solone siedesse ne' tempi nostri al banco dei ministri (*Ilarità prolungata*) avrebbe fatto ben tutt'altra cosa che presentare questo progetto di legge, egli non potrebbe certo in questo caso avere il contento nemmeno di dare la legge adatta ai tempi ed alle circostanze.

E per vero, qual è mai l'utilità che si ripromette la Commissione vostra dall'attuazione di questo progetto? Urti sempre più gravi col capo della religione dello Stato. E credete voi che la maggioranza della nazione non ne senta rammarico? Se ciò credete, siete in errore. L'utilità che avrete da questa legge sarà quella di avere sottoposti i veri cattolici ad un doppio incomodo di pubblicazioni, instituzione questa che vi siete appropriata dalla Chiesa. D'altronde voi che proclamate la libertà, vi mostrate infine coi vostri impedimenti meno liberali della Chiesa, e create per tal modo nuovi incagli al matrimonio. Voi fate una legge per la quale si potranno dai sedicenti cattolici contrarre due matrimonii, uno in faccia alla Chiesa, e l'altro in faccia alla legge. Argomentate dell'utilità che ne possa ridondare alla morale del popolo da questi scandali. Quali disordini intanto ed irreparabili? La legge proibirà la coabitazione del marito colla moglie con cui la Chiesa l'avea legato, e il sacerdote cattolico che guida i suoi penitenti nell'adempimento dei loro doveri, intimerà a quel marito stesso di dividersi da quella donna colla quale l'avete impalmato e che in verità non è che una concubina.

Voi riconoscerete dei figli legittimi che la religione dello Stato tali non dichiara, e rifiuterete quelli nati da un imeneo benedetto dalla Chiesa. Io so che voi avete il potere, e che perciò forse alcune volte prevarrà il vostro braccio sui doveri imposti dal sacramento. Sappiate però che nei momenti supremi della vita sarà il più delle volte ripudiata dal marito la sposa (*Interruzioni*) con cui l'avete impalmato, e ritornata a' suoi diritti la moglie con cui l'aveva unito la religione, e mentre dovrà il marito riguardare con rimorso quei frutti che dalla vostra legge sono protetti, piangerà di vero cuore sulla sorte degli altri veri figli che gli è forza di privare del nome di suo casato.

Voi forse risponderete che gl'impedimenti da voi disconosciuti sono tra quelli dai quali facilmente la Chiesa dispensa, e che perciò il male si può sempre riparare. Badate però bene che quegl'impedimenti non sono tutti di tal natura da ottenere facilmente la dispensa; badate che nel caso suddetto di due matrimoni (*No! no!*) il male è irreparabile; che negli estremi momenti manca il tempo ad ottenere la dispensa, e che ove (per ardita ipotesi) si volesse tentare questa strada piena di pericoli onde piegare il capo della religione, sarebbe una lubrica via che ci menerebbe forse a tristi conseguenze.

Signori, più volte ho udito in questa Camera ripetere che siamo in faccia all'Europa (*Risa*), e vi confesso che in molti casi nei quali si diceva questo motto, io credeva e credo che l'Europa non si curasse menomamente di noi. Questa legge, sì, sta in faccia all'Europa, e l'Europa ne giudicherà. In una questione così grave, essa ci accuserà, se con tanto precipizio avessimo ardito di sancire in materia tanto spinosa ed importante una legge così cattiva. Nel deporre il vostro suffragio nell'urna rammentate che per quel voto ridondare ne potrebbe disdoro alla nazione, e si potrebbe dire che, mentre ci mostriamo tanto gelosi dello Statuto, abbiamo disconosciuto il primo articolo, che dichiara la religione cattolica, religione dello Stato.

Io, come cattolico, come costituzionale, respingo per intiero la legge e darò il voto nero nell'urna. (*Movimento generale*)

TURCOTTI. Tre questioni insieme complicate sembrano inevitabili nella discussione di questa legge importantissima: questioni cioè di politica, di religione e di opportunità.

Io vorrei dire poche cose soltanto relative all'argomento misto di religione in che ci venne proposta la legge del matrimonio civile in relazione coll'articolo primo dello Statuto,

che dichiara la cattolica apostolica e romana la sola religione dello Stato.

Sarò breve e mi limiterò a dire quel poco che credo necessario almeno per motivare il mio voto.

Io mi trovo a fronte di due opinioni e di due partiti, che pare vogliano indurre il Parlamento a determinarsi in questa legge o per l'una o per l'altra di due dottrine o principii affatto opposti.

Gli uni nello scopo di separare affatto lo spirituale dal temporale e lo Stato dalla Chiesa suppongono quasi che sia possibile e facile reggere e governare lo Stato senza religione. Quindi è che colla buona intenzione di assicurare la libertà di coscienza a cui ha diritto ogni cittadino, sfuggendo il contatto di ogni religione nella formazione delle leggi, si direbbe che con tal fatto tutte virtualmente le ripudiano.

Altri invece, sotto pretesto di conservare illesa la religione dello Stato, non hanno alcuno scrupolo di assoggettare lo Stato stesso a tutti gli arbitrii ed alle velleità di un partito interessato, più straniero che nazionale, il quale si chiama religioso ed è essenzialmente politico; si attribuisce il nome di cattolico cioè universale, ed è invece ristretto ed esclusivo sino all'egoismo (*Segni di approvazione*); ambisce la denominazione di apostolico, e procura con grandi sforzi di nascondere e far dimenticare la dottrina degli apostoli sotto il pesante e misterioso involucro di arbitrarie decretali di dubbia origine e di funestissime conseguenze (*Vivi segni di approvazione*); si vanta di essere romano, e di romano non ha che il nome e la lingua; pretende di essere cristiano per eccellenza, e sottomette Cristo e la sua legge all'arbitrio, ai pregiudizi, alle stravaganze ed interpretazioni di un concilio di politici o di un concistoro di diplomatici, che sotto specie di religione ingannano il mondo, ed opprimono le coscienze dei popoli. (*Applausi dalle gallerie*)

Fra le due opinioni ed i due partiti anzi accennati io credo che ve ne sia un altro di mezzo con cui concorda in gran parte quello del Ministero, se però male non mi appongo, al quale io intenderei di accostarmi nell'applicare il principio religioso nel contesto di questa legge sul civile matrimonio. Ed è quello che non ripudia già l'articolo primo dello Statuto, e neppure fa voti perchè venga cancellato o dimenticato, ma anzi lo accetta in buona coscienza, lo spiega e lo applica alle leggi dello Stato senza compromettere la sovranità dei legislatori civili e dei rappresentanti della nazione, senza inceppare la libertà di coscienza, e senza manomettere o solo porre in dubbio od in pericolo l'indipendenza dello Stato.

Noi, o signori, non possiamo nè ignorare, nè nascondere dissimulando, e tanto meno ripudiare l'articolo primo dello Statuto. Si tratta in esso di religione e di culto, e noi, siccome liberi ed indipendenti abbiamo il diritto, ed anzi il dovere di parlarne, a meno che non volessimo professare ed applicare il principio dell'ateismo o dell'indifferentismo in materia di religione.

Nell'articolo primo dello Statuto, conviene notarlo, si trovano virtualmente contenuti i principii di verità, di giustizia e soprattutto di moralità, sovra cui dovranno essere fondate le nostre leggi. Perciò noi dobbiamo saper buon grado all'autore dello Statuto, perchè abbia dichiarato come sola religione dello Stato la cattolica apostolica e romana, quella cioè che ha il suo fondamento nel Vangelo e nella Bibbia, dove, non dobbiamo dimenticarlo, sono pure dominanti i principii di libertà, di carità, di uguaglianza e di fratellanza cristiana.

Che se la religione cattolica non può essere che la cristiana del Vangelo e della Bibbia, che è il più cattolico ed universale di tutti i libri; se la religione apostolica non è quella dei farisei antichi o moderni, nè quella di certi religioso-politici di mala fede che scambiano e falsificano colla più grande impudenza lo spirito e la lettera della legge di Cristo; ma se invece è quella insegnata dagli apostoli, disseminata e diffusa pel mondo colla lingua specialmente dei romani conquistatori, per cui venne acquistando gli appellativi di cattolica romana per tutto il mondo, ove il popolo di Roma ha saputo portare colla religione di Cristo le virtù cittadine e quella civiltà di cui godiamo i frutti, perchè mai ci ristaremo noi dall'applicarla nella legge del matrimonio? Perchè rifuggiremo da essa come da una tiranna delle altrui coscienze? Perchè non ne adotteremo i riti e le liturgie colà dove li crediamo convenienti?

Non ignoro che molta influenza esercita quel partito, il quale per religione cattolica romana intende tutto ciò che viene da Roma, fossero anche decreti stravaganti, frutto di raggiri, di prepotenze e di puntigli diplomatici, purchè sanzionati dal romano pontefice o da qualche cardinale, lo stesso partito c'insegna che noi dobbiamo rispettarli come venuti dal cielo, e che non abbiamo diritto di esaminarli quando hanno qualche attinenza colla religione, perchè, dicono, il papa come capo della Chiesa è infallibile, perchè non è vero Vangelo se non quello interpretato dal papa infallibile; perchè il solo pontefice infallibile è il legale interprete della volontà di Dio sopra la terra, perchè, in una parola, la volontà del sommo pontefice è la sola pura espressione della volontà di Dio.

Se noi, o signori, nell'esaminare e discutere la legge sul matrimonio civile ammettessimo consimili dottrine, siccome nulla avvi in questo mondo che non abbia qualche attinenza colla religione, per isfuggire alle censure dei troppo timidi saremmo costretti a sciogliere siccome inutile la nostra assemblea, ed abbandonare nelle mani del papa e dei cardinali il nostro Statuto, le nostre leggi, le nostre proprietà, le nostre fortune, i nostri diritti e sottometterci come umili schiavi al supremo e quasi divino volere di quello che si fa chiamare servo dei servi (*Movimenti diversi*)

Trattandosi adunque della legge sul matrimonio, io credo che sia conveniente spiegarci con tutta libertà, e intenderci nelle massime con chiarezza.

Un giorno o l'altro, o presto o tardi, dovremo deciderci. I tempi sono maturi; a che servono adunque le tergiversazioni? *Est est, non non.* O libertà d'esame colla libertà di coscienza, od obbedienza cieca fino all'inquisizione. O attenerci alle dottrine del partito veramente cattolico, cioè universale, non esclusivo e tollerante che ammette e rispetta sopra le leggi tutte il Vangelo lasciato all'interpretazione della coscienza universale dei fedeli, oppure unirci, anzi dipendere in tutto dal partito esclusivo ed intollerante, che, arrogandosi un potere spirituale al disopra dei cristiani tutti, che complessivamente compongono la Chiesa universale, li assoggetta arbitrariamente alla volontà di un uomo, e sottomette il Vangelo stesso alla ristretta, capricciosa e volubile interpretazione di pochi uomini che hanno l'audacia di usurparsi, quasi fossero altrettanti dèi, un diritto, o dirò anzi un attributo che a Dio solo compete, cioè quello dell'infallibilità e del dominio sopra la pubblica coscienza dei popoli e di tutti i fedeli in particolare. (*Movimenti diversi*)

Se le cose ch'io dico sono errori, si dissiperanno e cadranno da sè; se poi sono secondo giustizia e verità, si faranno innanzi e alla fine trionferanno.

A coloro che all'udire le mie parole mi facessero osservare che colle medesime io tendo apertamente al protestantismo

siccome tende ancora lo stesso progetto del Ministero (*Risa e vivi segni di diniego*), io dovrei francamente rispondere che nello stato attuale del mondo religioso, corrotto dal fariseismo moderno, fra due mali inevitabili, se pure sono mali veri amendue, siamo obbligati a scegliere il minore: cioè è meglio tendere ad un protestantismo (*Rumori*) cristiano, di buona fede, che mantenerci quasi per forza nell'immorale cattolicismo dei gesuiti e degli increduli: meglio avvicinarci (e notate bene che dico *avvicinarci* e non *abbracciare*) alle credenze, alla fede ed ai risultamenti del libero esame dei cristiani valdesi (*Viva interruzione e rumori*), che alle credenze falsamente cattoliche degli scettici ed indifferenti in materia di religione, le quali conducono rapidamente all'ateismo od al paganesimo. (*Rumori di disapprovazione*)

BERSANI. Si chiami all'ordine l'oratore!

PRESIDENTE. Osservo all'onorevole preopinante come non sia conveniente l'esporre in questo recinto simili principii.

TURCOTTI. Queste cose io dovrei rispondere; ma invece io mi contento di mettere in avvertenza la Camera, che io parlo in oggi, come uomo politico e morale e non come religioso, e che in ogni caso parlo come mi detta la coscienza ed il mio intimo convincimento dopo il più maturo esame dell'argomento. Se sono errori, lo ripeto, cadranno da sè; se verità, troveranno contraddizioni, ma rimarranno.

Io so che cosa si potrà dire contro il mio modo di vedere in questa quistione, e specialmente contro la maniera che ho accennata d'interpretare l'articolo primo dello Statuto e di applicarlo alla nuova legge sul matrimonio. Si declamerà contro, e si dirà fonte e causa di gravi scandali e di moltiplicati inconvenienti. Scandali? Inconvenienti? Ma quali che non siano esagerati, supposti, basati sul falso? Io credo anzi che gli scandali saranno più gravi e gl'inconvenienti più numerosi e di peggiori conseguenze se le cose rimanessero, a riguardo del matrimonio, come si trovano al presente, ed ogni avveduto o spregiudicato ne sarà persuaso.

Si dirà che l'intenzione degli autori dell'articolo 1 dello Statuto fu ben diversa da quella che io attribuirei loro colla mia interpretazione. Ma io rispondo che l'intenzione del legislatore non può essere contraria o solo diversa da quella che vien significata colle parole della legge da lui dettata. Diffatti, se i giudici che sentenziano e decidono nelle cause ordinarie dei cittadini dovessero prendere le mosse, non già dalle parole scritte nella legge, ma da una intenzione del legislatore, vera o supposta, che non sia punto espressa o significata dalle parole stesse, io domando ove sarebbe la giustizia, ove l'autorità della legge? Il vago e l'indeterminato sarebbero allora la regola della legge: l'arbitrio ed il dispotismo dei giudici ne sarebbero la men triste conseguenza. Le parole della legge pertanto bisogna prenderle ed interpretarle secondo ciò che realmente significano, e non secondo la supposta e non espressa intenzione del legislatore.

Dicasi lo stesso circa al modo d'intendere l'articolo primo dello Statuto. Forse che colle parole religiose *cattolica-apostolica-romana* l'autore di esso avrà inteso non già la religione cristiana universale secondo le dottrine del Vangelo e degli apostoli, ma bensì la religione tal quale ci viene spiegata ed imposta dai decreti e dalle bolle dei pontefici, o dalle circolari dei vescovi, o dalla curia romana? Ma come mai le parole dell'articolo primo dello Statuto potranno escludere i principii cattolici del Vangelo per accettare un principio ristrettivo od esclusivo dei curialisti romani? Per esempio, io domando se, mentre il principio veramente cattolico ed evangelico ci dice: esaminate bene il tutto (*omnia probate, quod bonum est tenete, nolite fieri sicut equus et mulus quibus non est intellectus*), noi dovremo obbedire ciecamente ai decreti esclusivi della curia romana che ci dicono: guardatevi dal dubbio, e dallo spirito d'esame, perchè quando Roma ha parlato, la causa è già finita; in caso di dubbio ricorrete sempre a Roma, che sempre è disposta a parlare? Voi intanto siate pure indifferenti in materia di religione, ed anche increduli se volete, ma non arrogatevi il diritto di parlare di religione; tale diritto spetta soltanto al papa, ai cardinali, ai vescovi ed alle loro curie? Eppure, allorquando, per cagion d'esempio, la sede della curia romana fu trasportata in Avignone, cessò forse la religione cristiana di essere chiamata cattolica apostolica ed anche romana? Se adunque la parola *romana* non si riferiva allora alla sede della curia, o dei concistori papali e cardinaleschi, ma bensì alla religione cosmopolita di Cristo e degli apostoli presa nel senso più largo, universale o cattolico, come mai oseremo noi interpretare l'articolo 1 dello Statuto nel senso più stretto ed esclusivo, in favore specialmente e per l'interesse materiale dei curialisti di Roma (giacchè non bisogna dimenticarlo, l'origine di queste lotte semi-religiose è nient'altro che questione di danaro)? Bisogna veramente essere idolatri per adorare il papa ed i cardinali e credere sempre sulla loro parola, come se fossero altrettanti dèi infallibili! (*Bravo! - Segni d'impazienza*)

Ben so che le anime troppo timide, ed i fanatici grideranno che questa è una ribellione della Chiesa. Ma di grazia parliamo noi degl'interessi della Chiesa universale, o della curia di Roma? Che cosa dobbiamo noi intendere per Chiesa? Il clero, oppure la comunione di tutti i fedeli cristiani sparsi per tutto il mondo? Io so che per una falsa definizione data al nome di Chiesa, i beni che appartenevano alle diverse chiese ossia corporazioni di fedeli, diventarono proprietà del solo clero, e ciò appena i chierici cessarono di essere nominati ed eletti dai fedeli, ossia dal popolo. Ribellione! ma io rispondo che pur troppo si fa gran caso di una parziale ribellione a qualche irragionevole e mutabilissima legge umana che venne da Roma, ma che sgraziatamente non si fa alcun conto, e si applaude perfino qualche volta alle continue e replicate ribellioni contro le leggi eterne di Dio, e contro le vangeliche più importanti di Cristo. Ad ogni buon fine quando non possiamo dispensarci dal fare una scelta fra due ribellioni, è meglio attenersi alla prima che alla seconda, meglio ribellarsi alla legge mutabile ed arbitraria di un uomo o di pochi uomini fallibili, che alla legge eterna, assoluta ed infallibile di Dio.

PRESIDENTE. Osservo all'oratore che egli si allontana dalla questione, e che, se continua, debbo ritirargli la parola.

TURCOTTI. Conchiudo dunque: dal canto mio, ogni cosa bene considerata, non ho esitato un istante a decidermi; e, senza entrare a discutere il merito intrinseco di questa legge, ciò che hanno fatto e faranno altri meglio di me, io dichiaro di accettarla e votarla tal quale ci venne, nella sua sostanza, proposta dal ministro di grazia e giustizia, e l'accetto appunto perchè in essa il legislatore si dimostrerebbe indipendente da ogni influenza d'interessata politica, sebbene religiosa; appunto perchè coll'articolo 11 ci addita indirettamente come si possa interpretare ed applicare l'articolo 1 dello Statuto; appunto perchè collo stesso articolo si viene ad applicare il principio dell'uguaglianza e tolleranza cristiana, permettendo il matrimonio dei cristiani di differente culto. Per un'altra parte l'accetto ancora perchè coll'articolo 12, che segue, si dimostra una rispettosa condiscendenza verso la legge ecclesiastica, che proibisce il matrimonio dei chierici che hanno ricevuto gli ordini maggiori, la quale legge è ancora mante-

nuta in vigore presso molte nazioni di Europa, sebbene sia mutabilissima e poco conveniente pei tempi nostri, perchè fatta in tristi epoche ed in un secolo in cui regnava l'arbitrio ed il dispotismo, e fatta da uomini religiosi soggetti ad errare, e non da angeli infallibili.

Accetto ancora, e voterò per questa legge, perchè cogli articoli 19, 20 e 21, rispettando le sacre liturgie, ammette tuttavia e sanziona un'altra volta il principio della libertà di coscienza e della tolleranza cristiana; l'accetto perchè rende liberi gli sposi dalla tirannia di uomini esclusivi, intolleranti ed aspiranti al supremo ed arbitrario dominio delle coscienze e volontà dei cittadini, siano essi o no cristiani; l'accetto, finalmente, perchè la credo moderatissima, opportuna e complessivamente concorde colla coscienza universale dei fedeli cristiani delle diverse diocesi dello Stato, con quella coscienza, cioè, la cui espressione sincera ed unanime io credo che sia la sola e reale espressione della suprema volontà di Dio in ciò che li riguarda.

ANGIUS. Mentre in questi giorni si agitava nella stampa questo progetto, fu chi scrisse che, non ostante i molti suoi vizi di sostanza e di forma, chi non lo accettasse farebbe atto poco lodevole di cittadino, perchè mancherebbe alle speranze della nazione.

Queste parole mi fecero gran senso, e domandai a me stesso quali fossero queste speranze della nostra nazione alle quali felicemente dovrà rispondere la secolarizzazione del matrimonio; se mai in virtù della medesima i nostri popoli con rapidissimo incremento si moltiplicherebbero tanto, che in breve potessero pareggiare le popolazioni dei nostri potentissimi vicini. (*Ilarità*)

Senz'altro aprii il progetto, persuaso che la prima lettura del medesimo mi avrebbe imparato il gran benefizio che si aspettava da questa legge e il danno che porterebbe l'ulteriore differimento della sua sanzione.

Feci dunque la prima lettura, ritornai a capo, ricominciai una terza volta, e, dopo ripetute considerazioni, mi avvidi che il preteso benefizio era in altro che in quello da me supposto: era nella diminuzione dell'autorità della Chiesa e nel modo di legalizzare il matrimonio che volessero contrarre quelle persone le quali o non appartengono ad alcuno dei culti riconosciuti, o non fossero ammessi alle sacre cerimonie.

Insistendo nelle considerazioni, potei prevedere che per l'attuazione di questo progetto si desterebbe una vivissima indegnazione nella maggioranza immensa della nostra popolazione cattolica, che sorgerebbe un conflitto animoso tra l'autorità religiosa e l'autorità civile, nel quale sarebbe profondamente perturbata la nazione, e verrebbe lunga serie di altri gravi mali.

Onde io conchiudeva che chi accettasse questo progetto non si mostrerebbe molto sinceramente cattolico, e farebbe opera poco lodevole di cittadino.

Cattolico e cittadino, per rispetto alla patria ed alla religione devo rifiutare e rifiuto questo progetto.

E replicherò cotesto rifiuto in altro rispetto, nella qualità in cui siedo di uomo politico, per altre ragioni che andrò proponendo e spiegando.

Prima tra le quali è questa, che il progetto presentatoci dal ministro di grazia e giustizia e consentito dalla Commissione senza nessun emendamento, consentito non ostante che si siano riconosciute molte parti da emendare, altre da aggiungere ed altre da togliere, esso è dissentaneo dal primo articolo dello Statuto e contro la mente del religiosissimo datore del medesimo.

Il quale argomento accennato dall'onorevole Pernigotti sarà proseguito da me.

Esprimendosi nell'indicato articolo che la religione cattolica, apostolica e romana è la religione dello Stato, importa anzitutto di fissare il senso del medesimo, inteso o nulla o troppo superficialmente.

Il preopinante Turcotti l'ha spiegato a suo modo; io spiegherollo al mio, ma in consenso con l'opinione di uomini di alto intelletto e retto giudizio.

Esso pare ad alcuni semplicemente dichiarativo del fatto che la maggioranza immensa della nazione appartiene al cattolicismo; ma una semplice dichiarazione senza oggetto sarebbe un'inutilità.

Dunque deve tenersi che contenga altro; e dico in primo luogo che esso è significativo dei diritti della religione dominante; in secondo luogo che è imperativo di un dovere verso la medesima.

Io non schiererò tutti i diritti e i doveri che si devono intendere nel primo articolo; ma, discernendo solamente quello che si riferisce alla questione presente, noterò questo tra i diritti che la Chiesa possa esercitare la sua podestà spirituale, questo tra i doveri che la riguardano, che nessuno impedisca l'esercizio della sua giurisdizione.

Domanderassi se quei diritti e quei doveri furono nella mente di lui che dettò lo Statuto? Io non so chi possa negarlo, chi solo possa dubitarne, se fu certissima e riconosciuta sincera, anzi scrupolosa la sua fede cattolica.

Premessa siffatta spiegazione, vediamo se l'accennato diritto della Chiesa cattolica fu rispettato, se il dovere che specificai fu osservato dal compilatore del progetto sottoposto alla discussione.

La Chiesa ha divinamente la podestà di porre impedimenti dirimenti, come hanno sempre creduto i cattolici, come crede la maggioranza della nostra nazione; e se alcuno neghi questo diritto sopra cose che sono credute appartenere alla podestà civile, nessuno oserà negarlo su cose meramente spirituali.

Il compilatore del progetto ha egli rispettato l'autorità della Chiesa in queste prescrizioni?

Io non dirò quanto si potrebbe rispondere sulla questione, e mi restringerò a tre soli fatti.

Egli, che prendeva dal canone tre impedimenti di ragione puramente ecclesiastica, l'ordine, il voto, la disparità del culto, non riconosceva poi l'impedimento della cognazione spirituale. E perchè, se l'avesse riconosciuto, l'avrebbe incluso, come includeva gli anzi notati nella sua nota delle cause d'inabilità a contrarre matrimonio.

Egli restringeva il numero dei gradi entro i quali dirime la ragione di parentela. Egli mal si accomodava all'impedimento del legame, perchè lo riconosceva per certo tempo, ammettendo poi a nuove nozze chi fosse escito da un matrimonio perfetto.

Passo a considerare come egli opinasse sopra la indissolubilità, e premetto alcune necessarie nozioni.

La perpetuità dell'unione perfetta maritale era nelle intenzioni della natura, come ne attesta la Santa Scrittura nella Genesi e nel Vangelo di san Matteo; ma dopo poche generazioni essendosi diminuiti i santi lumi della ragione, molti per la separazione dalle rispettive compagne fallirono alla natura che voleva la perpetua convivenza, come alla medesima volente la monogamia, o dirò volgarmente l'unione di un solo uomo e di una sola donna; fallirono altri nella comunione con più femmine, la quale poligamia resta ancora in questi tempi consuetudine nei popoli orientali.

Costituitesi poscia le civili società, il connubio ordinato tra gli altri contratti sociali fu, come questi, risolubile.

Venne infine Cristo; e, rivocando il matrimonio alla sua primiera istituzione, ne ristabiliva l'indissolubilità col suo precetto, e dichiarava adulterio un altro matrimonio.

Ciò posto, vorrei mi dicesse il compilatore del progetto...

PRESIDENTE. Faccio osservare all'oratore che non parli al compilatore della legge, ma bensì alla Camera e del merito della legge.

ANGIUS. Mi pare che parli di ciò che l'onorevole presidente dice merito della legge, e mi pare che possa domandare spiegazioni o a chi compilò la legge od al relatore che la difende.

Ritorno dove mi arrestai.

Io vorrei sapere per qual diritto abbia stabilita l'indissolubilità (articolo 52) di un matrimonio puramente civile, quale sarebbe quello contratto davanti il giudice di mandamento? Non certamente pel diritto civile, perchè, secondo questo, le società che si contraggono per la volontà dei contraenti, per la stessa si risolvono. Dunque pel diritto divino positivo. Ma può egli invocare questo diritto divino che fondasi sul sacramento, e che dalla sola Chiesa si fa valere sui matrimoni perfetti? Non vi è qui l'animo di usurpare la potestà della Chiesa? Io affermo l'animo e non il fatto, perchè egli è certo che il compilatore e il legislatore non potrà dare al contratto civile quello che viene solamente dal sacramento.

Un'altra osservazione sull'indissolubilità.

Vuole il compilatore che, reclamando i parenti dei minorenni, il loro matrimonio, sebbene perfetto, sia risoluto; e se questa disposizione è contraria alla dottrina della Chiesa, dalla quale si dichiara indissolubile il matrimonio perfetto, ben vede ognuno che egli disconosce l'autorità divina della Chiesa, ed usurpa la podestà che ha il successore di lui, al quale fu detto: checchè tu legherai sarà legato, checchè tu disciorrai sarà disciolto.

Lasciate le altre considerazioni che si potrebbero proporre, vi domando se, essendo vere queste allegazioni, resti dubbio che la certissima autorità della Chiesa cattolica sia stata vilipesa dal compilatore del progetto di legge; se quindi si possa negare che il primo articolo dello Statuto fu violato.

Io vedrò come l'onorevole ministro di grazia e giustizia sappia difendere tanti ordinamenti di questo suo progetto, che, contrari al primo articolo dello Statuto, sono notati come incostituzionali.

Due erano i grandi beni che i sollecitatori della discussione di questa legge si proponevano: uno lo stabilimento del matrimonio civile, l'altro la totale abolizione del foro ecclesiastico, perchè, come notò l'onorevole relatore (pagina 5), resteranno eliminati i giudizi ecclesiastici intorno alle cause matrimoniali, trista sorgente di scandali e di perturbazione nelle famiglie.

Ma si può togliere alla Chiesa questo resto di giurisdizione senza soperchieria, senza una sonante ingiustizia ed oppressione de' suoi diritti? (*Rumori di dissenso*)

E non sarebbe evidentissima ingiustizia se la giurisdizione della Chiesa fosse soppressa in quelle cose che sono di sua singolare pertinenza?

Chi potrà giudicare nella causa di un divorzio che si domandi, quando uno dei coniugi teme di restare pervertito e sedotto dall'altro che gli vuole comunicare le sue particolari convinzioni religiose, ed insinuargli, dirò la parola, la sua eresia?

Chi potrà giudicare nelle cause di nullità di matrimonio per illegittimità canonica dei contraenti, se apparisca dopo il matrimonio esservi stato un impedimento dirimente di cognazione spirituale o di voto solenne?

Dirassi che non può sussistere una giurisdizione che non abbia modi coattivi, che non può sussistere il fôro ecclesiastico neppure sulle cause matrimoniali, perchè gli manca la sanzione e la penalità?

Lo dite voi, ma non è tale il vero, se la Chiesa ha le sue censure, le quali, se sono derise dagl'infedeli, sono temute da chi ha l'anima veramente cristiana. (*Oh! oh!*)

Considerando da un altro lato il progetto di questa legge, lo riconosco un atto, cui mi par poca cosa se qualifichi assurdo: tanto esso è illogico in relazione a certi principii.

Fu sempre opinione di tutti i ben pensanti, non contraddetta da altri che da fanatici, che dove fosse una religione officiale era dovere la tolleranza degli altri culti, e intendevasi che non fossero inquietati quelli che tenevano altre opinioni religiose, e non si facesse loro la menoma violenza in rispetto di quelle. Gli stessi uomini di Stato riconoscevano siffatta tolleranza come un dettame di scuola politica, per cui i dissidenti religiosi si sarebbero affezionati al Governo, riconoscendo da altra parte tirannia perniciosa la intolleranza, la quale poteva spargere il malcontento fra quelli che professassero gli altri culti, e renderli ostili allo Stato con pericolo del medesimo.

Negli Stati liberali fu sempre riconosciuto sacro diritto la libertà di coscienza, e intendevasi come intendesi, non quello che spiegò il relatore della Commissione. Mi scusi il signor Sineo se non accetto la definizione cui egli dettava scrivendo la sua lunga relazione quasi stando *pede sub uno*, e forse egli stesso domani rifiuterà, per definire nel senso più comune la libertà di coscienza come la facoltà di poter professare le particolari convinzioni religiose, alla quale risponde per necessaria relazione il dovere per i Governi di rispettarle e di non contraddirle.

Ciò posto, come avviene che qui, in un paese di libere istituzioni, dove gl'israeliti, i valdesi e gli altri cristiani dissidenti godono della libertà di coscienza, e nulla si fa che possa turbarli nelle loro particolari convinzioni; in questo paese, dove la religione cattolica è la religione dell'immensa maggioranza, dove la religione cattolica è riconosciuta dallo Statuto come religione dello Stato, si proponga una legge che offende le credenze cattoliche, e che un ministro del Re operi contro quello che il Re, con parole degne di chi è capo d'un popolo eminentemente cattolico, diceva all'inauguramento della Sessione corrente? Io le ricorderò:

« L'antica fede dei nostri padri (eran queste le parole regie) sia guida alle vostre menti, così che ne rimanga illeso il venerando retaggio. »

Dica il signor ministro se egli ha seguìto l'antica fede dei nostri padri nella compilazione di questo progetto.

Dica il signor ministro se il venerando retaggio dell'antica fede dei nostri padri rimarrà illeso, dove questo progetto venga approvato.

Soggiungeva il Re che nelle pratiche con la Santa Sede intendeva di conciliare i diritti dello Stato coi diritti della Chiesa, e questo era giustizia: nel suo progetto ha egli proceduto secondo le regie intenzioni, ha conciliato i diritti delle due parti, ha ottemperato alla giustizia?

VIORA. È dottrina di san Tommaso. (*Ilarità*)

ANGIUS. Notazione opportuna...

Una voce. Non lo conosceva!

ANGIUS. Quest'altra interruzione non prova gran senno e cortesia.

Una voce. Non badi; continui!

PRESIDENTE. L'oratore continui il suo discorso.

ANGIUS. Ma il signor presidente non soffra che io sia interrotto, e chiami gl'interruttori all'ordine. Se alcuno ha da ridire a ciò che iò dico, si riservi. Ripiglio.

Significava il Re a' senatori ed a' deputati insieme riuniti che a questo egli era intento, che i diritti dello Stato si conciliassero co' diritti della Santa Sede; e su questo io domanderò al ministro del Re, al guardasigilli, se nel presente progetto questa promessa sia stata mantenuta.

Qui mi sovviene della protesta del compilatore della legge e del relatore della Commissione, di non volere in nessuna guisa menomare l'autorità morale della Chiesa. In verità che questa è una derisione, anzi un gravissimo insulto. (*Forte mormorio*)

Si può dire che non si vuol menomata l'autorità morale della Chiesa dopo di aver disconosciuta in tante parti la sua autorità, come fu dimostrato? Si può dire che non si vuol menomata l'autorità morale della Chiesa, quando (*Con veemenza*), si lascia infuriare tanto odio contro il clero, e versar sopra tutto l'ordine la calunnia e la vituperazione? (*Segni di disapprovazione*)

Chi esercita quella autorità morale che si vuole integra per il bene dello Stato, se non i sacerdoti? Ma quanta autorità rimarrà ad essi, disonorati in faccia alle plebi (*Con forza*), come uomini senza dottrina, ipocriti, impostori, botteganti, massime quando la condanna che si proferisce sopra il clero è tanto capace che restano fuori alcuni pochi?

Egli è vero che l'autorità morale de' sacerdoti non è caduta per tutto, perchè vi sono gli uomini savi che non prendon le loro opinioni dai giornalisti; vi sono gli uomini di fede forte, i quali sanno che la Chiesa è stata sempre combattuta dai nemici del vero, e vogliono resistere con valore: non pertanto, bisogna confessarlo, e lo dico con sentimento doloroso, quell'autorità è caduta in molte parti per immensa sventura dello Stato, perchè è caduta quella forza che riteneva moltissimi da' delitti, che manteneva la morale nella gente grossa, e tutelava l'ordine. Si è fatto credere che gli uomini del clero fossero tutti impostori, e la gente grossa, credendo a quelle insinuazioni, ragionò così. Dunque sono imposture i loro insegnamenti, dunque si può fare ciò che essi vietano, e fatti increduli come i maestri vanno dove questi non osano andare e si gittano in tutte sorta di turpitudini e di nequizie. Sono queste verità odiosissime; ma io non ricuso l'odio che mi procacci il ver dire, come per ciò non ho ricusate le conseguenze dell'odio, le persecuzioni, e, molto meno de' fatti, le semplici voci, le mere parole, le quali per me hanno il senso delle voci inarticolate, quando escono da certe bocche e da certe penne. (*Mormorio*)

Poche altre parole e chiudo il mio discorso. (*Bravo!*) Vi pare che sia in noi autorità per sancir questa legge? Mandatari della nazione, noi abbiamo autorità legislativa in favore di lei, non contro i rappresentanti suoi, dobbiamo secondarne l'opinione, non contrariarla. Quindi, se questa legge in più parti offende il cattolicismo, noi osando sancirla opreremmo contro la nazione che ne diede il mandato, e male la rappresenteremmo contrari al suo sentimento cattolico; quindi operando senza autorità faremmo opera vana, la quale sarebbe detestata da tutti i cattolici, non entrerebbe mai ne' costumi sarebbe e soppressa sotto l'anatema universale.

In somma se questo progetto di legge è contrario al primo articolo dello Statuto, se minaccia una dura tirannia alle coscienze, deve essere respinto con severo biasimo; e sarà respinto se sembri vero agli altri, come a me, che manchi l'autorità di operare contro l'opinione certissima della nazione che rappresentiamo.

Si dice che lo Stato non può restare estraneo al matrimonio, che è fondamento della famiglia, la quale a sua volta è fondamento della società.

Che vi abbia parte, questo è giusto. Egli stabilisca pure impedimenti, ma quelli che può stabilire; gl'impedimenti naturali, quelli che si oppongono al fine naturale della perfetta unione maritale dell'uomo e della donna; gl'impedimenti civili, quelli che si oppongono al bene delle stesse famiglie e della società; ma non oltrepassi, non invada la sfera spirituale, non ponga impedimenti spirituali, e solo dichiari la sua adesione a quelli che stabilisce la religione dei contraenti.

In questo modo lo Stato avrà la sua parte, la religione la sua, sarà tolta ogni causa di conflitto fra le due autorità, ogni ragione di malcontento nel popolo.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Baino.

BAINO. Parlando nello stesso senso l'onorevole Asproni, rinunzio volentieri il mio turno di parola a lui, come a persona molto più competente.

PRESIDENTE. In tal caso la parola spetta al deputato Brofferio.

Una voce. L'ha ceduta al deputato Asproni!

PRESIDENTE. Allora la parola spetta al deputato Asproni.

ASPRONI. L'amico mio il deputato Baino mi ha lasciato un oneroso legato, e questo legato è tanto più oneroso, in quanto che io debbo parlare il quarto tra i sacerdoti che siedono in questa Camera, i quali antecedentemente si sono pronunciati chi per un estremo, e chi per un altro in opinioni affatto opposte alla mia. (*Ah! ah!*)

Incomincio dal dichiarare, o signori, che il sentimento di religione non si comanda, nè s'impone. Esso nasce dalle impressioni che primi stampano nel nostro cuore i genitori, e poi con lo esempio, lo ravvivano, nè si cancella o muta che per aberrazioni mentali, o straordinari sforzi della intelligenza in meglio o in peggio, o per il singolare benefizio di un miracolo. Ed essendo che io son cattolico e son prete, parlerò da prete e da cattolico, protestando in primo luogo contro chi crede che la religione cattolica è nemica del legittimo esame di tutto ciò che non è elevato alla sacra sfera di vero dogma ecclesiastico. (*Bene! Bravo!*) In questo grado di indiscutibile verità è collocato il principio: essere cioè il matrimonio uno dei sette sacramenti. Ma non è vietata la controversia; nè la diversità delle opinioni sopra ciò che costituisce il civile contratto, la materia, la forma di questo sacramento.

Protesterò ancora contro le insensate esorbitanze degli altri che pretendono fare della Chiesa la padrona degli Stati e delle nazioni. La Chiesa non ha bisogno delle potenze della terra, sussiste e sussisterà sempre da sè, e sarà più libera, più grande e più venerata, a misura che sarà più separata e più emancipata dallo Stato. (*Bravo! Bene!*)

Avendo io in animo di dare il voto in favore di questa legge stimai ufficio necessario alla mia qualità di esporre i motivi che m'inducono a regolarmi in tal guisa. Parto dal principio che la religione è la proprietà la più santa e la più eminente, la più inviolabile del cuore umano.

Or ponete il caso che, come soleva fare il feroce ed antico dispotismo, una legge dello Stato comandasse, sotto pene civili, ai cittadini l'adempimento del pasquale precetto della confessione e comunione; ponete il caso che pel timore del castigo o della pena, un cittadino incredulo, o di coscienza non troppo scrupolosa, chiudesse gli occhi, e apparentemente

si uniformasse al precetto sovraccennato: vi sarà mai uomo sì sfornito di senno che creda aver costui compiuto un bell'atto di religione? Certo, mai no. Con questo poco, o signori, mi pare di avervi persuaso che quando ad un uomo s'impone un atto di religione contrario alle sue convinzioni, voi non ne fate un religioso, ma lo forzate ad essere sacrilego, l'obbligate ad una profanazione condannata dalla santità della religione.

Applicando questi principii alla legge che stiamo discutendo, spicca l'errore dell'onorevole Galvagno che non seppe distaccarsi dalle disposizioni dell'articolo del Codice civile promulgato in tempi di forzata obbedienza, ed il male che fece il Ministero lasciando in certo modo collegato il contratto col sagramento, per non aver avuto il coraggio laudabile di separare completamente la parte civile dalla religiosa nel matrimonio.

Gravi querele sono state mosse dai due oratori che hanno parlato in sostegno esclusivo delle sanzioni canoniche. Mentre uno di essi declamava contro la legge presente come se conculcasse i diritti della santa madre Chiesa, era interrotto dall'onorevole Viora che gli citava san Tommaso d'Aquino. Nè io ho creduto di male appormi soggiugnendo che il preopinante Angius forse non conosceva le dottrine dell'angelico dottore.

Stimo fare utile opera, accennandovela brevemente: la dottrina di san Tommaso va a capello al caso nostro: non è la dottrina di un demagogo, nè di un rivoluzionario: è dottrina dalla Chiesa ricevuta ed insegnata. Or, che cosa dice san Tommaso? Egli considera il matrimonio in ordine alla natura, in ordine alla legge civile, in ordine alla legge ecclesiastica. Sopra tutto ciò che si riferisce alla legge di natura, nè Chiesa, nè civile società, possono nulla variare. La legge di natura è una vera emanazione della legge eterna, ed è, come essa, immutabile e superiore a tutte le umane disposizioni. In ordine poi alla civile società, san Tommaso confessa e insegna che è in piena e libera facoltà del potere nazionale, stabilire nel matrimonio quegli impedimenti e quelle solennità che stima al comun bene accomodate.

ANGIUS. Domando la parola.

ASPRONI. La Chiesa poi, a sua posta è in diritto di prescrivere e sancire impedimenti. Ed essendo che io ritengo sempre il principio che la Chiesa sia una società di spontanei affatto liberi credenti nella legge di Gesù Cristo, quando un uomo vi si è aggregato, e dice: io sono cattolico, egli deve sottomettersi a quanto è prescritto dalla Chiesa: ma, ripeto, lo Stato non deve mai obbligare a quelle forme, perchè l'atto religioso deve essere libero, sotto pena di essere sacrilego, e lo Stato non deve mai spingere i cittadini al sacrilegio.

Si è detto dall'onorevole deputato Angius che lo Stato invadeva i termini della Chiesa, quando stabiliva impedimenti...

ANGIUS. Impedimenti spirituali.

ASPRONI. Vi citai san Tommaso; ora mi rivolgerò alla storia ecclesiastica e civile. È notorio che gl'impedimenti fino al secolo XI erano lasciati all'arbitrio dei principi. Nè sant'Agostino, nè il più ardito e coraggioso custode della santità della Chiesa, sant'Ambrogio, disconobbero mai queste potestà. Gli stessi antichi padri dei concili generali non osarono elevare pretesa alcuna in lor favore, e basta per molti altri il Concilio di Cartagine in cui fu ventilata la grave causa del divorzio. In certo canone, che non importa segnare col suo numero, essi decretavano che illeciti erano i matrimoni di un coniugato e di una maritata; ma che per stabilire poi le cause del divorzio, bisognava domandare che si facesse ciò per legge imperiale. (*Segni di approvazione*)

Si diceva dagli oppositori preopinanti che, sanzionando noi questa legge, pieniamo lo Stato di illegittime generazioni e daremmo prova di poco amore alla religione cattolica; anzi, di più, che saremmo protestanti ed eretici. Ma, domando io: da quando in qua ebbe la Chiesa il potere di regolare la legittimità delle nascite per le civili successioni e per gli ordini di uno Stato? È divenuta poi forse acattolica la Francia, irreligionario il Belgio e la Germania, la Svizzera, l'America? Le parti tutte del globo dove è in atto la legge civile del matrimonio, son forse divenute bolge di peccato e d'irreligione? (*Bravo!*)

Domando ancora: prima che la Chiesa fosse sotto la protezione dello Stato, e quando i matrimoni si contraevano secondo la legge del diritto romano, erano forse sacrileghi quei matrimoni? La storia e la scienza rispondono di no.

La sostanza di quest'atto è il contratto civile, Tanto è vero che il diritto canonico ed i santi padri della Chiesa hanno sempre ritenuto che i ministri di questo stesso sacramento sono i contraenti, e non il prete. Questa dottrina non è riprovata, poichè tale è attualmente ritenuta dalla Chiesa cattolica.

(*Il deputato Angius interrompe l'oratore con alcune parole che non s'intendono.*)

PRESIDENTE. Prego il deputato Angius a non interrompere l'oratore.

ASPRONI. Questa dottrina è riconosciuta da tutti i teologi più celebri, ed io domando ora perdono alla Camera se la questione mi obbliga di convertire la tribuna parlamentare in cattedra di teologia e di dottrine canoniche. Stimo uffizio di libero deputato e di ministro dell'altare illuminare il paese; poichè queste discussioni saranno generalmente lette, esaminate, ponderate e giudicate; epperò è cosa opportuna ed utile che queste verità vengano spiegate, tanto più che non offendono la religione, anzi sono conformi pienamente alle sue massime.

Vi fu un tempo in che la Chiesa approvava molti matrimoni meno solenni, senza niun intervento del sacerdote. Tali erano le nozze *per verba de praesenti contracta*; in caso cioè che gli sposi, dopo contratti gli sponsali, fossero passati agli usi maritali. La Chiesa riconobbe i concubinati, e non li proscrisse affatto, se non nel Concilio tridentino, dove li fulminò in odio dell'abuso che ne fecero i preti. Ricorda la storia che, sancita la legge del celibato, e proibito ai preti il matrimonio, essi, interpretando il divieto come relativo alle nozze solenni, si associassero donne concubine, secondo il costume ricevuto e rispettato dalla Chiesa, come ne fanno fede testi espressi.

Nel matrimonio poi il prete come v'interviene? Come ministro? No; noi leggiamo i dottori della scienza canonica, e troviamo che il parroco interviene semplicemente come teste qualificato; e ciò è tanto vero, che se si presentano due persone abili a contrarre matrimonio con due testimoni idonei, e dicano « questo è mio marito, questa è mia moglie, » ancorchè il prete prorompesse in un torrente di maledizioni invece di benedire, il matrimonio non sarebbe meno valido. (*Ilarità e vivi segni di approvazione*)

La Chiesa stabilì la presenza del parroco e dei testimoni per antivenire che i matrimoni si contraessero clandestinamente, come pur troppo soleva avvenire.

Aggiungerò di più qualche cosa in risposta a questi signori dottori che ci vengono a parlare come se noi intervertissimo tutta la natura del sacramento, approvando la legge del contratto civile.

Metto il caso di due israeliti che si convertano alla reli-

gione cattolica; la Chiesa li separa forse o li obbliga a ricevere la benedizione? No (*Sensazione*); riconosce il matrimonio antecedentemente contratto; e qualora un solo si convertisse e l'altro rimanesse fedele all'antica religione li obbliga a rimanere nell'unione, appunto perchè rispetta il vincolo civile, qualora possano vivere insieme senza pericolo, e senza offesa della propria religione.

Ora, il primo che ha messa in campo una contraria dottrina è stato Guglielmo di Parigi, il quale ha voluto introdurre la massima, che la benedizione del sacerdote fosse necessaria al sacramento.

Questa dottrina fu poi sviluppata ed illustrata da Melchior Cano: a loro due venne dietro tutta quella turba di dottori che ne hanno data l'interpretazione in vario senso, e han dato luogo a tutte le controversie che oggi dividono le scuole.

La Chiesa però non ha pronunziata sentenza definitiva: anzi Benedetto XIV papa esaminò con acume e con sterminata erudizione le due opinioni nell'aureo suo libro *De synodo dioecesana*; ed all'accorto lettore resta la persuasione che quel dotto pontefice abbracciava l'antica e più sana dottrina, e vi aderiva.

Da tutto quello che ho brevemente accennato vedrete, o signori, il niun fondamento che hanno le declamazioni di quelli che in nome della Chiesa o della religione impugnano questa savia legge del matrimonio civile.

Mi riassumo adunque, che, essendo la religione un atto indipendente del cuore umano, io non vedo ragione per cui non si possa in onestà e tutta coscienza accettare questa legge, la quale in forma più separata ha funzionato nel paese per dieci anni e non ha portato nessuna di quelle perturbazioni che or ci vengono magnificando.

Per tutte queste considerazioni io do il mio voto alla legge, dolendomi che non sia molto più distinta la parte civile dalla parte religiosa. Io l'accetto come una necessità; e soggiungo anche che l'accetto perchè toglie l'abuso del fôro ecclesiastico i cui danni non sono ancora abbastanza conosciuti. Bisogna sapere che nei tribunali ecclesiastici non si conosce mai la legislazione civile, si osservano sempre le decretali e le disposizioni canoniche, opera di una potenza straniera, e perciò pericolosa.

Secondo queste disposizioni canoniche una semplice verbale promessa dà vincolo di sposalizio. Può accadere che la persona più onesta ed onorata andando a contrarre matrimonio trovi l'ostacolo di una donna di perduti costumi al momento che si fanno le pubblicazioni e ne sospenda il matrimonio, e sei, otto o dieci anni senza decisione. Dopo poi che si è deciso non è mai finito, perchè, secondo lo stile della curia ecclesiastica, le cause matrimoniali non passano mai in cosa giudicata, e si dà sempre luogo a nuove prove; quindi vessazioni sopra vessazioni, ingiustizie sopra ingiustizie, ed abusi sopra abusi.

Per conseguenza, quando la legge non ci portasse altro beneficio che quello di abolire totalmente il fôro ecclesiastico in questo ultimo ed importantissimo punto, e di togliere tutti questi disordini che ne emergono, io l'accetterei sempre, anche per questo solo riflesso, senza timore di mancare al rispetto dovuto alla religione. (*Segni generali di approvazione*)

PRESIDENTE. Ha la parola il deputato Despine.

DESPINE. Messieurs, dès que l'article 7 de la loi du 9 avril 1850 eut déclaré que le Gouvernement du Roi présenterait au Parlement un projet de loi tendant à régler le contrat de mariage dans ses relations avec la loi civile, la capacité des contractants, la forme et les effets du contrat, ce projet fut attendu avec *impatience* par les uns et avec *frayeur* par les autres.

Avec *impatience* par ceux qui font céder toute considération à l'indépendance absolue du pouvoir civil; avec *frayeur* par ceux qui craignent de voir saper le principe religieux par eux regardé comme base de toute organisation sociale.

Ces derniers, cependant, étaient rassurés par l'article premier du Statut, qui déclare *que la religion catholique, apostolique et romaine, est la seule religion de l'Etat*; ensuite, par l'accord des trois pouvoirs, clairement manifesté, soit dans le discours du trône, soit dans les adresses des deux Chambres en réponse à ce discours. Messieurs, les paroles qui ont été prononcées dans cette circonstance sont trop explicites pour que je ne croie pas devoir les rappeler à la Chambre; car il paraît que messieurs les ministres et messieurs les membres de la Commission les ont complètement oubliées, ou du moins les ont, selon moi, très-mal interprétées.

Le Roi a dit:

« L'antica fede dei padri nostri, quella che diede al Pie-
« monte virtù bastante a superare così perigliose prove, sia
« guida alle vostre menti, cosicchè ne rimanga *illeso* il vene-
« rando retaggio.

« A questo fine medesimo sono intese le pratiche aperte
« con la corte di Roma. Sinceri e riverenti nel condurle, con-
« fidiamo possono giugnere a conciliare i diritti dello Stato
« con i veri interessi della religione e della Chiesa. »

La Chambre a répondu:

« Ispirandoci ai principii cui si è informata la vita reli-
« giosa e civile dei nostri padri, noi cercheremo in ogni
« nostra deliberazione di tutelare con eguale fermezza la
« dignità, l'indipendenza dello Stato ed il vero bene della
« religione. »

Enfin le Sénat a dit:

« Confortevoli parole vi piacque, Sire, darne sui negoziati
« che dal vostro Governo s'iniziarono colla corte di Roma.
« Alla sublimità del Seggio apostolico, alla santità degli inte-
« ressi che vi si trattano, solo si addice quella sincerità e
« quella reverenza con cui vi piacque, o Sire, solennemente
« manifestare che vengono condotte queste delicate e gravi
« trattazioni dal vostro Governo. Fervidi sono i voti del Se-
« nato, perchè quanto dalla religiosa vostra sollecitudine
« venne incominciato, da essa si prosegua e si compia col
« felice successo dalla M. V. a noi presagito, onde ciò che
« l'autorità della legge comanda, dai cittadini con intiera pace
« della coscienza s'adempia. »

Messieurs, les paroles que vous venez d'entendre et la lettre du Statut faisaient espérer que la loi à présenter sur le mariage serait rédigée dans le même esprit et que tout en cherchant à assurer au pouvoir religieux et au pouvoir civil cette liberté d'action et d'empire qui leur est légitimement nécessaire dans le cercle respectif de leurs attributions, rien cependant ne serait ôté aux garanties et au caractère sacré qui doivent accompagner cet acte important de la vie; rien ne serait fait pour affaiblir l'autorité de l'Eglise et nuire aux rapports de notre Gouvernement avec le Saint-Siége.

Messieurs, je laisse à des personnes plus versées que moi dans les sciences canoniques et légales à examiner à fond la loi sous ce double rapport. Toutefois, quoique cette matière soit étrangère à mes études habituelles, ma simple raison et ma conscience, comme père de famille, comme citoyen, comme catholique, ne me permettent pas de garder le silence dans une occasion aussi solennelle.

Messieurs, la législation qui nous régit assujettit les mariages aux lois et aux juges ecclésistiques. Le Ministère prétend dans son exposé *que ce système n'est compatible ni avec l'esprit dont s'anime la civilisation présente, ni avec les maximes qui dirigent notre Gouvernement*, et qu'il faut *maintenir* dans cette partie comme dans toutes les autres de la législation *l'indépendance absolue du pouvoir civil.*

Il y substitue donc un autre système, lequel en maintenant la célébration religieuse, permet cependant aux parties de s'en affranchir lorsqu'elles rencontrent quelque obstacle que ce soit; attribue alors au juge le droit d'unir les époux, et apporte en outre diverses modifications aux empêchements inscrits dans la loi canonique.

La Commission accueille ce système, toutefois seulement comme un acheminement à une indépendance plus complète.

L'honorable rapporteur de la Commission, monsieur Sineo, dans la définition de la loi (*la secolarizzazione del matrimonio*) ne laisse d'ailleurs aucun doute sur le caractère qu'il lui attribue.

Eh bien! messieurs, je vous le demande : ce système est-il *convenable*, est-il *nécessaire* dans l'ordre légal? Est-il *prudent* dans l'ordre politique et dans l'ordre moral de la société actuelle? Je ne le pense pas, et j'en exposerait brièvement les motifs.

Dans l'ordre légal, le vice fondamental du système proposé résulte, selon moi, du vice même de la définition du mariage, dans l'article premier, par lequel il est spécifié *un simple contrat*, comme le serait tout autre contrat relatif à des intérêts purement matériels. Or, messieurs, le mariage est autre chose qu'un *contrat*. Pour tous les chrétiens, il est un *sacrement*, et la loi civile ne saurait contenir aucune disposition qui puisse porter atteinte à ce double caractère.

Considéré sous ce point de vue, il tient son existence de Dieu même, et cette croyance s'appuie sur la tradition, sur la pratique de tous les siècles depuis Jésus-Christ, sur son admission par toutes les communions dissidentes, même par celles orientales qui, depuis le sixième siècle, se sont séparées de l'Eglise latine; enfin, sur la décision formelle du Concile de Trente.

Notre législation, d'accord avec la loi religieuse, a toujours été basée sur ces principes. Les empêchements qu'elle a mis au mariage, sont ceux mêmes portés par la loi canonique.

C'est le prêtre qui procède à la célébration du mariage, c'est le prêtre qui l'inscrit sur les registres de l'état civil; mais une expédition originale des mêmes registres est remise chaque année au tribunal de première instance et déposée au bureau d'insinuation pour y produire tous les effets de la loi civile.

Est-ce que ce système, messieurs, offre des inconvénients?

Depuis 1814 qu'il a été rétabli, soit depuis 38 ans, la statistique nous démontre qu'il a été enregistré, seulement dans les provinces de terreferme, plus de 1,166,000 mariages, et plus de 5,538,000 naissances; que, cependant les séparations ont été excessivement rares, et que le nombre des jugements civils dépendants de la séparation personnelle des conjoints ne s'est pas élevé à plus de 90 par an.

Il est donc bien évident pour moi que, dans la pratique, rien ne démontre la nécessité de modifier le système établi.

La loi religieuse prescrit des empêchements qui ont été fidèlement observés, et, quand il y a eu lieu, les dispenses de l'Eglise sont venues les lever pour faciliter les unions, sans qu'aucune plainte ni réclamation aient été soulevées par les parties contractantes.

Y a-t-il donc nécessité de modifier aujourd'hui ces empêchements, et de mettre en opposition la loi religieuse avec la loi civile pour des circonstances qui d'ailleurs ne peuvent au fond produire que des effets en eux-mêmes peu importants?

Mais, outre qu'il n'y a pas nécessité légale, les effets de la loi proposée seront des plus désastreux, car la position de l'Eglise est parfaitement tracée par les lois canoniques, et il ne dépend pas de ses ministres de s'en écarter.

L'article 21 du projet commet le juge pour recevoir le mariage toutes les fois que les contractants ne pourront pas ou ne voudront pas obtenir la dispense d'un empêchement canonique public. Or, dans ce cas, qu'arrivera-t-il? L'Eglise excommuniera publiquement les contractants, leur refusera les sacrements et la sépulture ecclésiastique, et refusera d'admettre leurs enfants aux ordres sacrés.

Il y a plus : le juge ayant déclaré le mariage valide contrairement à la loi de l'Eglise, l'évêque, usant de son pouvoir tout spirituel pour l'observation d'une loi toute spirituelle, portera une sentence d'excommunication contre le juge. Le pouvoir civil voudra user de sa force; la persécution religieuse s'ensuivra infailliblement... Calculez, messieurs, si vous le pouvez, les malheurs inévitables dont cette loi sera la cause!

La loi française fut beaucoup plus conséquente. Publiée sous l'influence de la première révolution et partant d'un point athée, elle à pu considérer le mariage d'une manière purement civile, laissant à la conscience de chaque individu la question du lien religieux. Mais il n'est plus permis d'envisager ainsi le mariage dans la législation d'un royaume qui admet une religion d'Etat.

Aussi les autres Gouvernements italiens reconnaissent bien l'intervention du pouvoir civil dans le contrat, mais chez eux ce contrat n'a son effet qu'après l'accomplissement du rite religieux; sans les deux éléments réunis, pas de mariage valide.

Dans l'Angleterre, qui a aussi sa religion d'Etat, les futurs époux se présentent devant l'officier civil qui fait les publications et constate qu'il n'y a pas d'empêchement.

Ils déclarent le culte auquel ils appartiennent, le lieu et le jour où sera célébré le mariage religieux. L'officier public s'y rend, assiste comme témoin nécessaire, et dresse l'acte. Ce n'est que lorsque les parties déclarent ne professer absolument aucun culte, que l'officier civil peut passer outre et dresser immédiatement l'acte de mariage. Aussi, cette dernière loi, quoique faite sous le régime protestant, blesse infiniment moins le catholicisme que notre projet de loi, lequel, partant du principe catholique, tombe dans l'absurde en supposant qu'il puisse exister *entre catholiques* un mariage non sanctionné par le lien religieux.

Messieurs, je n'ai considéré le projet de loi que dans l'ordre légal; permettez-moi de le considérer dans l'*ordre moral*. C'est méconnaître tout-à-fait, selon moi, la nature spéciale et sublime du mariage, que de l'assimiler à un contrat vulgaire de location ou de vente. Ne pas le sanctionner par la bénédiction du prêtre, c'est offenser la religion, c'est exciter à s'y soustraire; tendance d'autant plus dangereuse aujourd'hui, que l'on attaque de la manière la plus violente les bases de toute croyance, la propriété, la famille.

L'assurance de l'impunité ne pourra qu'augmenter la haine et le mépris de la religion, et il importe essentiellement,

aujourd'hui plus que jamais, de laisser au mariage sa force morale, civile et religieuse.

Les défenseurs du mariage civil reconnaissent eux-mêmes l'utilité de cette influence et citent l'exemple de la France, où l'opinion publique, *plus forte que la loi*, flétrit les mariages purement civils, et rend ces mariages excessivement rares.

L'exposé ministériel déclare lui-même « quel principio profondamente scolpito nella coscienza dei popoli, che cioè l'atto più solenne della vita, l'atto che dà essere alla famiglia, venga consacrato dalla religione. »

Ils pensent donc que généralement on ne négligera pas de faire sanctifier par la religion un acte aussi important de la vie; mais alors, je le domande, quelle nécessité y a-t-il d'y déroger? Ceux qui voudront s'y soustraire seront, tout au plus, quelques individus que leurs principes pervers ou leur conduite équivoque rendent dangereux à la société, et la loi doit-elle priver la société de la seule arme qui lui reste pour les ramener à de meilleurs sentiments?

Ce n'est pas tout: il est un autre danger que nous devons craindre et dont la France nous offre de si fâcheux exemples.

En proclamant que le mariage peut être légitime sans aucune sanction religieuse, et qu'il est un simple contrat civil, la loi ôte toute l'influence morale qu'exerce la religion et elle ouvre la voie aux *associations illicites*, qui sont la lèpre des grandes villes.

Ce nombre immense de prolétaires, d'ouvriers sans aveu qui, parce qu'ils ne possèdent aucun immeuble, n'ont aucun intérêt à obtenir les effets civils du mariage, passeront ce contrat sous seing-privé sans se donner la peine d'aller chercher le juge ou le syndic, et de se soumettre à mille formalités gênantes.

Or, ces associations immorales ne sont pas seulement une plaie hideuse pour la société, elles sont encore pour elle une menace permanente.

Que l'on compulse les registres de l'état civil de Paris, de Lyon, de Rouen, de Lille et des autres villes populeuses de la France, et l'on verra dans quelle effrayante proportion s'est accru, depuis quelquels années, le nombre des naissances illégitimes!

Ce monde d'hommes sans état, sans avenir, est une armée toujours prête pour l'émeute. C'est elle qui, au premier signal des sociétés secrètes, jette sur les barricades ce formidable contingent de l'insurrection qui plusieurs fois a triomphé de la bravoure des soldats.

C'est elle qui alimente ces sociétés secrètes, lesquelles ont failli perdre la France. C'est elle qui forme ces bandes d'escrocs, de filous, d'assassins, d'hommes toujours armés contre la civilisation et qui semblent prédestinés à périr dans le bagne ou sur l'échafaud!

Messieurs, de l'avis de tous les publicistes modernes, ces associations et la génération nécessairement perverse qui en sort, sont le chancre qui ronge la société; aussi, tous les hommes sérieux travaillent efficacement à guérir cette plaie.

Vous savez comme moi, que la congrégation de Saint-François Regis a été instituée dans le but exclusif de réhabiliter ces unions illégitimes et que les heureux résultats qu'elle a obtenus ont engagé les Gouvernements à seconder ses efforts de tout leur pouvoir.

Par l'effet des circonstances providentielles et grâces à notre législation actuelle, notre pays est demeuré plus que tout autre à l'abri de cette calamité sociale. Voulons-nous, messieurs, lui léguer ce funeste présent? Voulons-nous le faire entrer dans cette voie désastreuse?

Lorsque la France promulguait, il y a 10 ans, la loi sur le mariage, elle pouvait être excusable; personne alors ne pouvait supposer que le communisme fût un danger sérieux. Mais aujourd'hui qu'il est à nos portes, aujourd'hui qu'il lutte contre notre civilisation, sans que l'on sache encore de quel côté demeurera la victoire, est-ce bien le moment d'ébranler la famille qui sera éternellement la base de la société civile?

Il me reste, messieurs, à envisager le projet dans l'ordre *politique*. Or, sous ce rapport, je le crois tout-à-fait *impolitique au dedans*, tout-à-fait *impolitique au dehors*.

Je le dis d'abord *impolitique au dedans*. Je ne me préoccupe pas de quelques opinions isolées, des déclamations de quelques journaux, la plupart d'ailleurs écrits par des plumes étrangères.

Je vais consulter l'opinion publique où elle se trouve réellement, chez le peuple lui-même et surtout chez le peuple des campagnes qui forme plus des 5/6 de la population totale. Eh bien! je le dis sans crainte d'être désavoué, plus des 19/20 de la population voient avec un profond regret écarter du mariage l'élément religieux. J'en appelle à tous mes honorables collègues qui, comme moi, ont parcouru les provinces, et qui ont pu porter un jugement sans préoccupation antérieure et je leur demande s'il n'en est pas ainsi?

J'en appelle encore à tous les pères de famille de cette Chambre, de quelque côté qu'ils siégent dans cet enceinte, à la droite, à la gauche, au centre, sur les bancs ministériels; en est-il un seul parmi eux qui aurait voulu entrer dans l'état du mariage sans la célébration du sacrement? En est-il un seul qui permit à ses enfants s'en affranchir?

Je sais que le Ministère, dans son exposé, que la Commission, dans son rapport, protestent de leur respect envers l'Eglise, et que cette dernière, entre autres, déclare formellement: « che male si provvederebbe all'avvenire delle società umane se si credesse di potere stabilire la loro felicità sulla sola base degli interessi materiali. »

Mais alors pourquoi proposer une loi qui viole ouvertement le principe religieux, et cela sans le concours de l'autorité qui seule a reçu de Dieu même le pouvoir de le modifier?

Le Ministère et la Commission ne voient-ils pas qu'une pareille déclaration, en pareille circonstance, ne paraîtra aux yeux de tout catholique, qu'une véritable et sanglante ironie?

Je dis encore le projet impolitique *au dehors* en ce qu'il nous est présenté sans qu'il résulte d'un concert préalable avec la cour de Rome.

Messieurs, je ne cherche nullement à incriminer le passé. Je serai toujours le premier à donner l'exemple du respect aux lois et à y obéir; mais nul de nous ne peut se dissimuler les embarras causés par des lois antérieures dans nos relations avec la cour de Rome. Le discours du trône lui-même les a énoncés et a reconnu le besoin d'y mettre un terme.

L'un de ces projets si imprudemment jetés à l'aliment des partis, celui sur la suppression des fêtes, n'a-t-il pas dû lui même être arrêté dans sa discussion, pour ne pas aggraver la plaie?

Considérons, messieurs, ce qui se passe autour de nous relativement à la religion. Quelques-uns prétendent, je le sais, que c'est une *réaction* dans le but de restreindre la liberté individuelle, et d'amener à la destruction des autres libertés.

Non, messieurs, tel n'est pas, à mon avis, le sentiment qui détermine cette influence; c'est, au contraire, le senti-

ment de la propre conservation, c'est l'effet de la conviction intime qu'ont acquise les hommes graves de l'insuffisance des autres institutions.

La position anormale des Etats sardes ne vient nullement de ce que ses institutions politiques diffèrent de celles qui l'entourent, mais bien des tendances qui s'y manifestent ou qui s'y perpétuent, lesquelles maintiennent la défiance et l'inquiétude publique au dehors, en même temps qu'elles alarment les consciences au dedans.

Une loi sur le mariage doit nécessairement être concertée, chez nous, avec la cour de Rome, comment le furent les royales patentes du 20 juin 1837 concernant les registres de l'état civil.

Si l'on pense que le système actuel exige des modifications, bornons-nous du moins à adopter le système italien, d'après lequel le contrat civil n'aurait son effet qu'après l'accomplissement du rite religieux. Sans les deux éléments réunis, pas de mariage valable.

En vain opposera-t-on qu'il y a confusion de pouvoirs, que l'un tend à annuler l'autre, que l'élément religieux absorbera toujours l'élément civil, si le contrat doit être nul sans le sacrement. Ou il faut admettre que le contrat est un *sacrement*, et alors il faut en accepter les conséquences, comme tout chrétien doit le faire: ou il faut ne pas l'admettre, et alors nous entrons dans la voie la plus dangereuse pour l'avenir de la société, pour l'avenir des familles.

Ne tentons pas, messieurs, un essai aussi périlleux; et puisque le mariage canonique est profondément implanté dans nos mœurs; puisqu'il n'a donné lieu jusqu'ici à aucun inconvénient dont la société ait eu à souffrir; puisque son maintien est désiré par l'immense majorité des populations; puisque plusieurs magistrats suprêmes l'ont considéré comme la meilleure solution aux controverses qu'a soulevées cette grave question, et que tous ont été unanimes sur l'inopportunité d'une nouvelle loi; puisque dans un pays, où il y a une religion d'Etat, le système proposé est tout-à-fait incompatible; puisqu'il serait un dérogation formelle au Statut et qu'il le fausserait dans une de ses principes essentiels; puisqu'enfin une pareille loi ne ferait que prolonger l'état fâcheux de nos relations avec la Cour de Rome, contrairement aux vrais intérêts religieux, moraux et politiques du pays, contrairement à la promesse énoncée dans le discours du trône et aux vœux clairement manifestés par les deux Chambres, donnons cette preuve de sagesse et de fidélité à l'Eglise, en maintenant la loi du mariage dans son intégrité actuelle.

Invitons le Ministère à retirer une loi dont certainement il n'a pas apprécié les funestes conséquences pour le pays, et dont il assumerait l'effrayante responsabilité.

N'oublions pas enfin que jamais l'immortel auteur du Statut n'aurait manqué au principe dont il a fait son premier article: *La religione cattolica apostolica e romana è la sola religione dello Stato;* et si nous tenons à honorer sa mémoire, occupons-nous moins à lui élever des monuments périssables sur nos places publiques qu'à lui élever un monument impérissable dans tous les cœurs chrétiens, en faisant bénir son nom et en maintenant la sainteté religieuse du mariage, à laquelle de son vivent *il n'aurait certainement jamais permis de toucher*. Je dirai plus encore: il n'est aucun de nous qui eût osé lui en faire la proposition. (*Segni d'approvazione dai banchi della destra*)

BROFFERIO. (*Segni generali di attenzione*) Signori, la gravissima questione che ci occupa, sotto l'aspetto canonico e religioso, si può dire esaurita.

Già udimmo in questa Camera due sacerdoti combattere questa legge in nome dello Statuto, nonchè delle dottrine cattoliche e due altri difenderla in nome pure dello Statuto, e del cattolicismo che dovrebbe essere, a chi bene lo intende una santa e religiosa espressione del Vangelo, non di superbi e vanitosi interessi della terra. (*Bravo!*)

Io non entrerò più dunque a ragionare di questa legge sotto l'aspetto ecclesiastico, ringraziando il mio amico Asproni di avermi colla sua dotta parola liberato dalla canonica e dalla teologia (*Risa di adesione*); solo accennerò al desiderio di un miglior tempo, in cui i ministri del culto si persuadano che la religione non si fa rispettata ai popoli ed alle nazioni nè col rigore, nè colla forza, nè coi tribunali, nè colle sanzioni penali, nè colle armate falangi (*Bravo! Bene!*), ma colla bontà, colla istruzione, colla misericordia, e soprattutto coll'esempio della virtù, di cui la voce non è mai così potente come quando si accoppia col sentimento religioso per discendere dal cielo a consolare la terra. (*Segni d'approvazione*)

Questi sacerdoti che in nome della sede cattolica ci parlano di diritto e di autorità e di potenza della Chiesa, consultino bene la storia e vedranno che la religione cristiana non fu mai nè così grande, nè così forte, nè così potente, come quando povera e modesta si ricoverava nelle catacombe, e cresceva immortale nel sangue dei martiri, sotto la scure dei Neroni e dei Diocleziani; vedranno che non cominciò a diventare sopra la terra argomento o pretesto di agitazioni di partiti e di civili guerre, se non dopo che Costantino le dava la potenza della spada, e che Carlo Magno le dava quella ancor più fatale dell'oro. (*Bene! bene!*)

Ma si lasci la discussione religiosa; io parlerò della legge esaminandola nei suoi effetti civili.

Apriva questa discussione un deputato che altre volte sedeva sul banco dei ministri, e dichiarava voler rigettare la legge perchè agli occhi suoi fosse imperfetta; narrava come la Commissione che aveva incarico di dettarla opinasse doversi adottare con prudenti riguardi l'articolo della legge francese, a cui pur egli arrideva, non senza qualche preliminare modificazione perchè amico delle oneste conciliazioni; avevamo adunque già sino d'allora prudenti riguardi della Commissione e conciliatrici modificazioni del guardasigilli, il quale si credeva inoltre in obbligo di consultare i magistrati da cui venivangli pareri in tutti i sensi. (*Ilarità*)

Dopo tutto questo che faceva egli? Per essere già troppo inoltrata la Sessione parlamentare, la custodiva nei suoi scaffali dove, uscendo egli poco stante dal Ministero, rimaneva sepolta nella pace di Dio. (*Risa di adesione*)

Fatale condizione di cose! I nostri deputati prima di diventare ministri vogliono grandi cose, hanno in mente grandi progetti, e poi quando hanno quei portafogli, addio grandi progetti, addio sublimi desiderii; diventano semplici mortali come tutti gli altri. (*Viva ilarità e applausi dalle gallerie*) Quando poi escono dal Ministero, ci rivelano i sublimi pensieri che avevano in mente ed i lavori stupendi che avevano preparati; ma intanto il giorno dei fatti non arriva mai, e dobbiamo contentarci dei grandi progetti quando entrano, delle stupende intenzioni quando escono; cose ottime in vero, ma di cui il paese non può esser loro molto riconoscente. (*Risa di adesione*)

Era voto universale già, quando il ministro Siccardi si faceva iniziatore delle leggi ecclesiastiche, che tutte le difficoltà si superassero in un solo tratto e con una sola legge. Ciò si voleva dalla nazione, si voleva, se mi è lecito il dirlo, dal capo dello Stato, di cui le nobili e generose parole ripetevansi da tutti con ossequio, non meno che con entusiasmo.

E nondimeno che avvenne? Si perdettero più che due anni in oziose disputazioni; e di Commissione in Commissione, di ministro in ministro, di magistrato in magistrato, si venne sino agli ultimi giorni dell'attuale Sessione; ed il primo progetto della Commissione era modificato dall'onorevole Deforesta, e le modificazioni dell'onorevole Deforesta modificavansi dai magistrati, e quelle dei magistrati subivano le modificazioni dell'onorevole Galvagno, e quelle dell'onorevole Galvagno furono alla loro volta modificate dall'onorevole Bon-Compagni. Signori, se non la finiamo noi una volta, a quali altre modificazioni sarà condannato il paese non è chi possa prevedere. (*Ilarità ed approvazione*)

Io non rimprovero al deputato Galvagno di mostrarsi d'accordo col deputato Deforesta nel voler studiare profondamente queste leggi; so anch'io che le buone leggi sono frutto di profondi studi, ma i ministri hanno avuto tempo più di due anni a studiare; ora venne il tempo di studiare per noi (*Si ride*); e, se i nostri studi dovessero essere così lunghi come quelli dei ministri, la legge del matrimonio non avrebbe più speranza di vedersi collocata nelle tavole legislative del Piemonte.

Questi riflessi mi conducono ad esaminare la sostanza della legge.

Si meraviglia l'onorevole Despine e con lui l'onorevole Pernigotti che di una legge da noi dichiarata imperfetta si voglia consigliare l'accettazione al paese.

Signori, parliamoci chiaro; più perfetta di così possiamo noi averla questa legge dagli attuali ministri e dall'attuale maggioranza?

Rispondetemi di sì, ed io respingo la legge, perchè la desidero migliore; ma, se la vostra risposta non è limpida e schietta, io accetto la legge qual è, perchè temo che per vederla troppo perfetta mi sia tolta oggi, e non mi venga più presentata domani.

Il canonico Pernigotti assicurava che Solone e Minosse sui banchi ministeriali avrebbero proposta legge ben altra. Non so bene come c'entrino Solone e Minosse col sacramento del matrimonio; so ben questo che Solone diceva avere dato agli Ateniesi non le migliori leggi che avrebbe voluto, ma le migliori che ha potuto. La qual cosa dimostra che anche Solone doveva contentarsi delle leggi che consentivangli i tempi e gli uomini, e fu e sarà sempre gran senno.

Se i ministri (io non dirò che siano tutti Soloni) credono non poterci dare nelle presenti contingenze una miglior legge di questa, dobbiamo goderci lo stato di cose che abbiamo anzi che accettare una riforma che è almeno un principio di cose maggiori?

Quelli che non vogliono le riforme di questa legge hanno essi ben meditato sulle condizioni in cui versa il paese per la perpetua contraddizione in cui si trova la legge civile colla legge ecclesiastica? E questa eterna ingerenza del clero nelle nostre famiglie e questa sua superba dominazione sulle cose nostre e questa nostra servile dipendenza dalla usurpata autorità di Roma avranno dunque a durare sempre?

Se questa legge non ce ne libera compiutamente, almeno in parte ce ne scioglie; dessa è imperfetta, è vero; ma nella sua imperfezione non è poi tale che non porti sapienti disposizioni, provvidi iniziamenti e desiderate riforme a cui non si debba francamente fare plauso.

La prima di esse è l'abolizione del fôro ecclesiastico; già una volta abbiamo abolito questo benedetto fôro (*Si ride*), e l'abbiamo abolito così bene che è più radicato e più violento di prima. (*Ilarità*)

Le sentenze che di colà emanano sono note, ma quello che non è noto abbastanza è lo scandalo d'un tribunale, il quale si fa gloria di non conoscere le leggi dello Stato, di respingere i Codici nostri, di giudicare delle nostre più gravi controversie, che sono quelle dello Stato, delle persone e dell'ordinamento delle famiglie, secondo i precetti di una legge straniera.

Udite un esempio.

Il nostro civile Codice proscrive l'investigazione della paternità, e tutti i giorni sono in curia cause di fanciulle, la maggior parte di perverso costume, che, svelando impudiche tresche ed annunziando mal certa prole, chiedono di essere o sposate o dotate. Il tribunale ecclesiastico dovrebbe osservare ostare la legge a queste immorali denunzie; invece le accoglie, e, per poco che queste fanciulle conoscano gli artifizi che ci vogliono in curia per aver ragione (*Ilarità*), l'infelice convenuto è condannato a pigliarsi una moglie od a pagare una dote. Pronunziata questa condanna, tutti sanno che non può avere esecuzione dal tribunale civile. (*Sensazione*)

Ma che? I preti hanno cura di eseguire essi medesimi le loro sentenze; e, consegnando nei presbiteriali archivi il nome del condannato, l'infelice non ha più tregua sulla terra, e non può contrarre matrimonio in nessun loco, in nessun tempo, con nessuna persona, se non subisce la condanna sacerdotale, se non discende, cioè, a patteggiare con colei che lo ha pubblicamente disonorato, e se ad onta della protezione delle patrie leggi non si dichiara vinto da un'autorità straniera che disconosce così superbamente il potere dello Stato. (*Vivi segni di approvazione*)

È questa tal condizione, o signori, in cui si possa continuare? È questa libertà? È giustizia questa? Questi sono forse tribunali? È questo ordinamento civile di cose? E noi lo sappiamo, lo vediamo e lo soffriamo?

Lasciate che io lo ripeta: quando questa legge non avesse altra utilità che quella della vera e compiuta abolizione del fôro ecclesiastico, che io veggo apertamente pronunziata, io dico che essa porta un benefizio immenso, e dichiaro che solo per questo accetterei senz'altro la legge che viene presentata. (*Bravo!*)

Ma c'è ancora di più, o signori, spogliando la celebrazione del matrimonio di ogni legale precauzione e commettendola unicamente all'arbitrio del prete, sapete voi che ne avviene? La legge ecclesiastica ammette i matrimoni occulti che diconsi *di coscienza*, per cui rimane incerto lo stato delle famiglie, incerta la condizione della prole.

Quante volte accade, o signori, che un padre abbia la sventura di avere un figlio inesperto che si lascia sorprendere dalle insidie di una svergognata fantesca o di una sucida meretrice la quale si appiglia al suo abito per farsi condurre all'altare! e quante volte accade che, malgrado le paterne opposizioni, si trovi un prete che di soppiatto benedica questo disgraziato connubio, e tutto sia indissolubilmente compiuto ad onta della moralità, della giustizia, dell'onore e della domestica magistratura di cui è investito il padre dalle leggi umane e divine?

Queste turpitudini, o signori, non esisteranno più dopo che avrete sancita la nuova legge; e la patria ve ne sarà riconoscente.

Si predicono disordini; si minacciano scandali; si pronosticano sventure; ma la Francia son pure molti anni che ha separato nel matrimonio il vincolo religioso dall'atto civile; ed io non veggo che colà sian meno cattolici che negli altri paesi dell'Europa. Ma che dico la Francia? Il Piemonte ebbe pur egli per quindici e più anni il matrimonio civile e non

sappiamo che succedessero mai nè disordini nè scandali, e certo i nostri padri non erano men buoni cristiani di noi che fummo da essi tenuti al sacro fonte.

E se il clero non sorge in Francia contro la legge, se il pontefice benedice i Francesi e li ha come suoi figli nel grembo della Chiesa, io non comprendo perchè il nostro clero fa tanto rumore contro di noi e perchè il pontefice dovrà disapprovare a Torino ciò che approva a Parigi.

Io perdono al canonico Pernigotti di aver chiamato un vile contratto il matrimonio civile: ma egli dovrà confessare che questo violento linguaggio degli ecclesiastici contro gli atti legali dello Stato non è fatto per insegnare la mansuetudine tanto raccomandata dal Vangelo.

Io diceva, o signori, che avrei data volontieri la preferenza alla legge francese che prescrive la celebrazione del matrimonio in cospetto del municipio, lasciando il religioso precetto alla coscienza degli sposi.

Ciò non fece il Governo; forse perchè si tenne legato dal primo articolo dello Statuto più che lo stesso articolo non dica e non voglia; forse perchè le condizioni dell'Europa gli impongono rispetti che io non voglio investigare. Checchè ne sia, non avendo o voluto o potuto il ministro affrontare apertamente la difficoltà con deliberato animo, io dico che i provvedimenti contenuti negli articoli 19, 20 e 21 sono pur tali che non mancano di sapienza.

Per essi la celebrazione del matrimonio compiesi, è vero, coi riti della Chiesa; ma, ove l'ecclesiastico, abusando del proprio ministero volesse porre impedimenti che non ne volle la legge, la potestà civile fa rispettare i suoi decreti coi proprii magistrati.

Così da un lato si fa atto di ossequio alla religione, e dall'altro si impedisce che il prete ne abusi, convertendo a mondani interessi le cure dell'altare; così il matrimonio continua ad essere santificato dal cielo, ma ad un tempo si pone a freno degli arbitrii del prete la vigilanza della legge, e l'intervento della civile magistratura.

Ben lungi adunque di vedere in questo connubio dell'atto civile e religioso una confusione di poteri, io veggo una sapiente alternativa che coll'ossequio alla religione mantiene la sovranità allo Stato.

Si è detto e ripetuto a sazietà che la legge è viziosa nella sua sostanza, viziosa nelle sue parti, viziosa persino nella sua letteraria compilazione. Sia pure: un lavoro che passa per tante mani e sotto tanti occhi, è come un ammalato che passa in mano di tanti medici (*Ilarità*), è impossibile che ne esca senza molti salassi e qualche vescicante. (*Ilarità*)

Ma la questione sta in vedere se, malgrado tutto questo, la legge non sia ancora tale da doversi accettare non come un duraturo monumento, ma come una pietra che si pone a fondamento di miglior avvenire.

I difetti della legge a noi tocca, o signori, di correggerli per quanto ci sarà conceduto dalla necessità in cui versiamo; ed io credo il Ministero non vorrà ostinarsi a respingere le correzioni che gli saranno consigliate dall'una o dall'altra parte della Camera; ed io stesso mi accingerò a proporne alcune; dichiaro tuttavolta che nessun emendamento sarà da me approvato, per quanto utile e saggio mi sembri, se il Ministero non dichiara prima di accettarlo, perchè non vorrei che, correndo in traccia del meglio, si perdesse per via quel poco di bene che con tanti stenti stiamo per conseguire; ed io prego i miei colleghi di non discostarsi da questo procedere se vogliono che vengasi finalmente a capo di qualche cosa, perchè ogni intoppo che sorgesse, ogni ora che si consumasse potrebbe riuscirci fatale.

Io non temo in questa discussione coloro che alla foggia dei deputati Despine e Pernigotti, si dichiarano contrari alla legge e apertamente la combattono; temo bensì quell'altra specie di avversari che, vestendosi delle apparenze di uno sdegnoso progresso e di una irritata libertà, vorrebbero impedirle di aver vita. Le mie opinioni in questa materia son note abbastanza; ma appunto perchè non temo di essere imputato di non volere radicali riforme, mi affretto ad accettare intanto i temperati miglioramenti che sono presentati, e chi li respingesse perchè tenui e insufficienti, io crederei che non voglia riforme di alcun genere, ed ami piuttosto le vecchie eredità che non i nuovi legati.

Per tutte queste considerazioni, o signori, io credo che l'attuale legge, malgrado i suoi difetti e le imperfezioni sue, contiene savie, buone ed utili disposizioni che, nel desiderio di tempi migliori, dobbiamo affrettarci ad accogliere.

Ringraziamo Iddio che ci abbia serbato ancora tanto di libertà da gettare almeno le basi di un nobile edifizio, di cui forse collocheranno i nostri figli l'ultima pietra. La patria ce ne sarà grata; e si dirà di noi che, se non potemmo fare tutto quel bene che si volle, facemmo almeno quel miglior bene che si è potuto. (*Vivi segni di approvazione — Applausi dalle gallerie*)

SINEO, *relatore.* Domando la parola per una comunicazione.

La Commissione ha creduto di essere nominata per esaminare il progetto nel suo merito, e non certamente per correggere gli errori di copia o di stampa che erano sfuggiti nel progetto del Ministero, e che furono con tanta cura rilevati da alcuni onorevoli oratori. Quindi non stupirà la Camera se di quegli errori non ho fatto speciale argomento nel mio rapporto, essendo stato onorato dell'ufficio di relatore di una Commissione parlamentare, non già di un consesso di proti. Bensì abbiamo creduto di profittare dell'intervallo che ci è stato concesso dalla discussione parlamentare per concertare col signor ministro qualche miglioramento nella redazione, senza punto alterare il concetto fondamentale della legge. Questa nuova redazione sarà distribuita domani a tutti i membri della Camera. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 881.)

La seduta è levata alle ore 5 e tre quarti.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

1° Seguito della discussione del progetto di legge sul contratto civile del matrimonio;

2° Discussione del progetto di legge per lo scioglimento delle divisioni amministrative.